



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 marzo 2024
(OR. en)

7436/24

RC 8

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 marzo 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 115 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione sulla politica di concorrenza 2023

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 115 final.

All.: COM(2024) 115 final



Bruxelles, 6.3.2024
COM(2024) 115 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
Relazione sulla politica di concorrenza 2023

{SWD(2024) 53 final}

Indice

1. Introduzione	3
2. Utilizzo delle norme in materia di aiuti di Stato e del dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di attenuare gli effetti negativi degli shock economici esterni.....	5
2.1. Quadro temporaneo di crisi e transizione	5
2.2. L'eliminazione graduale del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato legate all'emergenza COVID a sostegno dell'economia nel contesto della pandemia è stata completata....	6
2.3. Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza.....	6
3. Garantire che le norme in materia di concorrenza continuino ad essere adatte al futuro – Progressi rispetto a un programma politico di ampia portata	7
3.1. Aggiornamento delle norme e degli orientamenti in materia di antitrust e concentrazioni	7
Adottate norme sugli accordi di cooperazione orizzontale.....	7
Proroga del regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico	9
Adottato il pacchetto di semplificazione delle concentrazioni	9
Adottati gli orientamenti sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo.....	10
Nessuna proroga dell'esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea.....	10
Iniziati i preparativi per l'elaborazione di orientamenti sull'applicazione dell'articolo 102 TFUE..	11
Proseguita la valutazione del regolamento (CE) n. 1/2003.....	11
Valutazione delle norme sugli accordi di trasferimento di tecnologia.....	11
3.2. Aggiornamento delle norme e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato	12
Modifica del regolamento generale di esenzione per categoria	12
Adottato il regolamento generale "de minimis" riveduto	13
Adottata la revisione del regolamento "de minimis" relativo ai servizi di interesse economico generale	13
Adottate norme rivedute in materia di aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura	13
Adottato il codice di buone pratiche IPCEI	14
Forum europeo congiunto per importanti progetti di comune interesse europeo	15
Adottati gli orientamenti interpretativi sul regolamento (UE) n. 1370/2007.....	15
Valutazioni.....	15
4. L'applicazione della politica di concorrenza ha contribuito alle principali priorità della Commissione.....	16
4.1. L'applicazione della politica di concorrenza ha contribuito alla transizione digitale e a un mercato unico forte e resiliente.....	16

L'applicazione delle norme antitrust ha contribuito alla transizione digitale e a un mercato unico forte e resiliente.....	16
Il controllo delle concentrazioni ha contribuito alla transizione digitale e a un mercato unico forte e resiliente.....	19
Il controllo degli aiuti di Stato ha contribuito alla transizione digitale e alla resilienza del mercato unico.....	24
4.2 L'applicazione della politica di concorrenza ha contribuito alla transizione verde	25
L'applicazione delle norme antitrust ha contribuito alla transizione verde.....	26
Il controllo delle concentrazioni ha contribuito alla transizione verde.....	26
Il controllo degli aiuti di Stato ha contribuito alla transizione verde.....	27
4.3. La politica di concorrenza ha contribuito a "un'economia al servizio delle persone"	29
Contributo della politica di concorrenza dell'UE all'innovazione e all'equità nei pagamenti	29
<i>Applicazione delle norme antitrust nel settore dei servizi finanziari e nel settore assicurativo.....</i>	<i>29</i>
<i>Applicazione delle norme in materia di concentrazioni nel settore dei servizi finanziari.....</i>	<i>30</i>
Applicazione degli aiuti di Stato nel settore dei servizi finanziari.....	31
Aiuti di stato nel settore delle assicurazioni.....	32
Aiuti di Stato sotto forma di garanzie pubbliche	32
5. Sono diventati operativi nuovi strumenti complementari per il mercato unico	32
5.1. Regolamento sui mercati digitali	32
5.2. Regolamento sulle sovvenzioni estere	35
6. Impatto della politica in materia di aiuti di Stato sull'integrità del mercato unico e sulla competitività globale dell'UE.....	37
6.1 <i>Quadro generale dell'erogazione di aiuti di Stato legati alle crisi e non legati alle crisi nel 2022.....</i>	<i>39</i>
6.2 <i>Uso cruciale ma prudente degli aiuti di Stato in tempi di crisi</i>	<i>45</i>
6.3 <i>Perseguire le transizioni verde e digitale e altre priorità dell'UE</i>	<i>49</i>
6.4 <i>Salvaguardare il buon funzionamento del mercato unico per un'economia dell'UE competitiva</i>	<i>51</i>
7. Misurare l'impatto dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza sui clienti	53
8. Modernizzare i metodi di lavoro della DG Concorrenza per adattarli alle esigenze di applicazione attuali e future	54
8.1. Soluzioni per le imprese digitali	54
8.2. Analisi dei dati e tecnologia.....	55
8.3. Rafforzamento dello strumento di segnalazione anonima	56

9. Attività di sensibilizzazione e promozione a sostegno della politica di concorrenza e dell'applicazione delle norme.....	56
10. Politica di concorrenza nel contesto europeo e globale	57
10.1 Unire le forze per plasmare una cultura della concorrenza globale ed europea.....	57
Coerenza politica attraverso la rete europea della concorrenza	57
Un dialogo interistituzionale costante e costruttivo	57
10.2. Cooperazione in materia di politica di concorrenza nel mondo.....	58
Relazioni multilaterali.....	58
Relazioni bilaterali	58

1. Introduzione

La relazione annuale sulla politica di concorrenza 2023, che la Commissione europea (la Commissione) presenta al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, descrive i principali sviluppi della politica di concorrenza dell'UE e della sua applicazione nel 2023.

Anche il 2023 è stato un anno impegnativo per l'UE. Il protrarsi della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e le crescenti tensioni geopolitiche hanno evidenziato ancora una volta le strette interconnessioni esistenti tra le varie regioni del mondo, non da ultimo tra l'UE e i paesi vicini. La Commissione ha attuato interventi rapidi e incisivi, comprese misure in materia di aiuti di Stato, per attenuare gli effetti negativi di tali eventi sull'economia dell'UE.

Nel 2023 si sono registrati anche sviluppi positivi, in particolare la resilienza dimostrata dall'economia dell'UE di fronte all'impatto prodotto dalla persistente aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Alla fine del 2023 i prezzi dell'energia nell'UE sono scesi al di sotto del picco raggiunto nel 2022. La politica di concorrenza dell'UE è stata uno dei numerosi strumenti utilizzati con successo per reagire di fronte al protrarsi della crisi, consentire la ripresa economica e realizzare le transizioni verde e digitale.

La rivoluzione digitale ha ampliato la presenza mondiale di tutte le imprese, e non soltanto delle grandi imprese tecnologiche. La digitalizzazione stimola la crescita economica in tutti i settori dell'economia. Tuttavia, i rapidi sviluppi del mercato creano nuove sfide per le autorità garanti della concorrenza. Una delle principali sfide che la Commissione si trova ad affrontare, per quanto concerne l'applicazione sia delle norme antitrust sia delle norme sul controllo delle concentrazioni, è come definire i mercati rilevanti alla luce dei rapidi sviluppi dei mercati. Per tale ragione, nel 2023 la Commissione ha continuato a lavorare a una nuova comunicazione sulla definizione del mercato. Gli sviluppi dei mercati e le sfide di cui sopra hanno inoltre indotto la Commissione ad avviare nel 2022 una valutazione dei propri poteri decisionali e di indagine per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE così come stabiliti nel regolamento (CE) n. 1/2003¹. Tali lavori sono proseguiti nel 2023. La Commissione sta inoltre elaborando nuovi orientamenti sullo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 102 TFUE volto ad escludere la concorrenza.

Una stretta cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza nelle varie giurisdizioni è più importante che mai. A novembre del 2023 la Commissione ha ordinato alla società statunitense *Illumina* di annullare l'acquisizione di *GRAIL*², un'altra società statunitense. Nel corso della procedura la Commissione è rimasta in stretto contatto con la Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti, che aveva espresso riserve analoghe sotto il profilo della concorrenza.

¹ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

² Caso M.10939 - *Illumina/GRAIL*.

La politica in materia di aiuti di Stato ha dovuto anche affrontare le sfide poste dalle tendenze osservate a livello politico e globale. Sulla base del quadro temporaneo di crisi³, la Commissione ha adottato il quadro temporaneo di crisi e transizione⁴ per consentire anche misure di sostegno in settori che sono fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal. In un contesto nel quale gli sviluppi geopolitici potrebbero mettere a repentaglio gli interessi dell'UE, quest'ultima deve rimanere fedele alla logica fondamentale del controllo degli aiuti di Stato, onde evitare che gli aiuti di Stato compromettano il mercato unico. La competitività deriva dalla concorrenza e non dalle sovvenzioni, e i fondi pubblici non dovrebbero finanziare investimenti che il settore privato sarebbe di per sé in grado di realizzare. Per tale ragione, le norme del quadro temporaneo di crisi e transizione che consentono di sostenere settori fondamentali sono limitate nel tempo e prevedono garanzie rigorose. La parziale eliminazione progressiva, nell'ultima parte del 2023, delle sezioni del quadro temporaneo relative alla crisi e la prevista eliminazione graduale delle restanti sezioni relative alla crisi nel 2024 inviano agli Stati membri e alle imprese un segnale forte in tal senso. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, a "riferire al Consiglio riguardo all'impatto dell'attuale politica in materia di aiuti di Stato sull'integrità del mercato unico nonché sulla competitività globale dell'UE"⁵. Pertanto, la presente relazione contiene una panoramica e un'analisi esaustive degli aiuti di Stato e del loro impatto sulla concorrenza nel mercato unico nonché sulla competitività dell'UE (cfr. sezione 6).

Nel 2023 la Commissione ha dimostrato quando e in che modo la politica di concorrenza dell'UE deve adattarsi affinché i mercati dell'UE rimangano equi, competitivi e aperti a vantaggio sia delle imprese sia dei consumatori. La Commissione continuerà ad adoperarsi in tal senso.

Inoltre, dal mese di maggio 2023 la Commissione applica le nuove disposizioni del regolamento sui mercati digitali⁶ per mantenere i mercati digitali aperti e contendibili. Contestualmente alla presente relazione è pubblicata una relazione completa sulle attività intraprese nel 2023 dalla Commissione europea nell'ambito del regolamento sui mercati digitali, come previsto all'articolo 35 del regolamento medesimo. Inoltre, a ottobre del 2023 sono entrati in vigore gli obblighi di notifica previsti dal regolamento sulle sovvenzioni estere⁷, con l'obiettivo di affrontare le distorsioni del mercato causate da sovvenzioni estere.

³ Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1).

⁴ Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2023/C 101/03, C/2023/1711) (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁵ Riunione del Consiglio europeo (26 e 27 ottobre 2023), EUCO 14/23, punto 22, lettera g).

⁶ Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

2. Utilizzo delle norme in materia di aiuti di Stato e del dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di attenuare gli effetti negativi degli shock economici esterni

2.1. Quadro temporaneo di crisi e transizione

Nel marzo 2022 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo di crisi⁸ per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Il quadro originario comprendeva aiuti di Stato intesi a far fronte alla crisi economica immediata causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ad esempio sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia e misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica. Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato due volte (a luglio del 2022 e ad ottobre del 2022) con l'evolvere della crisi.

Nel marzo 2023 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo di crisi e transizione⁹. Tale quadro non solo consente aiuti per affrontare la crisi ma permette anche agli Stati membri di sostenere settori fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal.

In particolare, il quadro temporaneo di crisi e transizione i) proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per gli Stati membri di accelerare l'introduzione di regimi per le energie rinnovabili, lo stoccaggio dell'energia e la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, ii) modifica l'ambito di applicazione di tali misure per agevolare la progettazione di tali regimi da parte degli Stati membri e renderli più efficaci e iii) introduce nuove misure, applicabili fino al 31 dicembre 2025, per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Il quadro temporaneo di crisi e transizione consente di sostenere investimenti per la fabbricazione di dispositivi strategici, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, nonché per la produzione di componenti chiave e l'estrazione o il recupero delle relative materie prime critiche, attraverso regimi o aiuti individuali fino a concorrenza dell'importo della sovvenzione che il beneficiario potrebbe ricevere per un investimento equivalente in un paese terzo al di fuori del SEE o dell'importo necessario per incentivare l'impresa a localizzare l'investimento nel SEE (il cosiddetto "deficit di finanziamento"), se inferiore. .

Nel novembre 2023, previa consultazione degli Stati membri, la Commissione ha prorogato fino al 30 giugno 2024 le sezioni che consentono agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato

⁸ Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 131 I del 24.3.2022, pag. 1).

⁹ Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

(sezione 2.1) e aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia (sezione 2.4), in particolare tenuto conto della persistente vulnerabilità dei mercati dell'energia¹⁰ in cui le industrie ad alta intensità energetica sono particolarmente sensibili.

Nel 2023 la Commissione ha adottato 220 decisioni (di cui 91 decisioni di modifica) nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e del quadro temporaneo di crisi e transizione, approvando 147 misure nazionali notificate dai 27 Stati membri. L'importo complessivo che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione nell'ambito di tali misure di aiuto di Stato è stato pari a circa 77,94 miliardi di EUR. Per maggiori informazioni sugli aiuti di Stato concessi nell'ambito di questi due strumenti si rimanda alla sezione 6.

2.2. L'eliminazione graduale del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato legate all'emergenza COVID a sostegno dell'economia nel contesto della pandemia è stata completata

Con l'attenuazione degli effetti della pandemia di coronavirus, nel 2023 la Commissione ha iniziato a eliminare gradualmente il quadro temporaneo a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza COVID-19 ("quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato")¹¹. Per alcune sezioni è stata fissata una data di scadenza successiva, in modo da consentire la prosecuzione delle misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità fino al 31 dicembre 2023¹². Inoltre, il quadro temporaneo ha consentito una transizione flessibile, accompagnata da chiare garanzie, in particolare per la conversione e la ristrutturazione di strumenti di debito quali i prestiti e le garanzie in altre forme di aiuto, ad esempio le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023¹³.

2.3. Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Nel 2023 è proseguita l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza¹⁴, pilastro dell'iniziativa NextGenerationEU¹⁵ che, affiancando e integrando la politica di coesione, è finalizzato a promuovere la coesione tra gli Stati membri mediante l'attenuazione delle ricadute sociali ed economiche della pandemia di COVID-19 per preparare meglio l'UE alle sfide future, in particolare attraverso il sostegno alle transizioni verde e digitale.

¹⁰ Comunicazione della Commissione — Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 1188 del 21.11.2023, pag. 1).

¹¹ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_22_2980.

¹² Comunicazione della Commissione — Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (GU C 423 del 7.11.2022, pag. 9).

¹³ Comunicazione della Commissione — Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 473/01, C/2021/8442) (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).

¹⁴ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_3131.

¹⁵ Cfr.: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=it.

La maggior parte delle misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza non costituisce aiuto di Stato. Quelle che invece costituiscono aiuto di Stato sono per la maggior parte direttamente attuabili dagli Stati membri in forza di un regolamento di esenzione per categoria¹⁶ o di un regolamento "de minimis"¹⁷.

Tuttavia, diverse misure sono state notificate alla Commissione per ottenere la sua autorizzazione preventiva. A tal fine, nell'aprile 2023 la Commissione ha pubblicato modelli di orientamento aggiornati in materia di aiuti di Stato¹⁸ per aiutare gli Stati membri ad elaborare, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato, misure di sostegno da includere nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza (PRR) nazionali. I modelli aggiornati facilitano l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di misure di aiuto di Stato che contribuiscano ulteriormente all'attuazione del Green Deal europeo, riducendo nel contempo la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerando la transizione verde come indicato nel piano REPowerEU. Nel 2023 la Commissione ha adottato oltre 50 decisioni in materia di aiuti di Stato riguardanti misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3. Garantire che le norme in materia di concorrenza continuino ad essere adatte al futuro – Progressi rispetto a un programma politico di ampia portata

3.1. Aggiornamento delle norme e degli orientamenti in materia di antitrust e concentrazioni

Adottate norme sugli accordi di cooperazione orizzontale

A giugno del 2023 la Commissione ha adottato una revisione dei regolamenti orizzontali di esenzione per categoria sugli accordi di ricerca e sviluppo (R&S)¹⁹ e sugli accordi di specializzazione²⁰, accompagnata da una revisione degli orientamenti sugli accordi orizzontali²¹. Le norme rivedute forniscono orientamenti aggiornati per aiutare le imprese a valutare la compatibilità dei loro accordi di cooperazione con le norme dell'UE in materia di concorrenza, compresi i tipi di cooperazione che possono contribuire alle transizioni verde e digitale. I regolamenti orizzontali di

¹⁶ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39).

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

¹⁸ Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/rrf-guiding-templates_it.

¹⁹ Regolamento (UE) 2023/1066 della Commissione, del 1° giugno 2023, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 9).

²⁰ Regolamento (UE) 2023/1067 della Commissione, del 1° giugno 2023, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 20).

²¹ Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 259 del 21.7.2023, pag. 1).

esenzione per categoria esentano alcuni accordi di R&S e di specializzazione favorevoli alla concorrenza dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tra le altre modifiche, le norme rivedute ampliano l'ambito di applicazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione in modo da includere una gamma più ampia di accordi di produzione conclusi da più di due parti e offrono maggiore flessibilità per il calcolo delle quote di mercato.

Le linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontali rivedute sono state aggiornate per riflettere la giurisprudenza e le pratiche di applicazione recenti. Esse contengono orientamenti ampliati per quanto riguarda lo scambio di informazioni, comprese le forme di scambio digitali, e l'acquisto in comune, distinguendo tra le forme legittime di acquisto in comune e i cartelli fra acquirenti. Un nuovo capitolo fornisce orientamenti sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza agli accordi di sostenibilità.



Fonte: Commissione europea.

Proroga del regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico

L'UE dispone di un regime specifico per gli accordi verticali nel settore automobilistico, vale a dire il regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico²², la cui scadenza era prevista per il 31 maggio 2023. Nell'aprile 2023 la Commissione ha prorogato il suddetto regolamento per cinque anni, fino al 31 maggio 2028. La Commissione ha limitato la proroga a cinque anni per poter reagire tempestivamente agli sviluppi del mercato, ad esempio quelli derivanti dalla digitalizzazione e dall'elettrificazione dei veicoli e dai nuovi modelli di mobilità.

La Commissione ha inoltre aggiornato gli orientamenti aggiuntivi²³ per il settore. La rilevanza dei dati generati dai veicoli come fattore di concorrenza per gli operatori nel campo della riparazione e della manutenzione è in costante aumento. Gli orientamenti riveduti aiuteranno le imprese del settore automobilistico a valutare la compatibilità dei loro accordi verticali con le norme dell'UE in materia di concorrenza, garantendo nel contempo che gli operatori del mercato dei servizi di assistenza post-vendita, comprese le officine, continuino ad avere accesso ai dati generati dai veicoli che sono necessari per la riparazione e la manutenzione.

Adottato il pacchetto di semplificazione delle concentrazioni

Nell'aprile 2023 la Commissione ha adottato il pacchetto di semplificazione delle concentrazioni, che comprende: i) un regolamento di esecuzione riveduto²⁴, ii) una comunicazione sulla procedura semplificata²⁵ e iii) una comunicazione sulla trasmissione di documenti²⁶. Il pacchetto mira a semplificare e ampliare la portata della procedura di esame delle concentrazioni non problematiche (casi semplificati). Esso riduce inoltre la quantità di informazioni necessarie per la notifica delle operazioni e introduce la notifica elettronica come modalità predefinita di notifica. La comunicazione sulla procedura semplificata elenca in modo più dettagliato le circostanze in cui la Commissione può

²² Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52), modificato dal regolamento (UE) 2023/822 della Commissione, del 17 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 102I del 17.4.2023, pag. 1).

²³ Comunicazione della Commissione: Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (GU C 138 del 28.5.2010, pag. 16), modificata dalla comunicazione della Commissione "Modifiche alla comunicazione della Commissione – Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli" (2023/C 133 I/01) (GU C 133I del 17.4.2023, pag. 1).

²⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22).

²⁵ Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1).

²⁶ Comunicazione della Commissione — Comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1).

indagare su un caso nell'ambito della normale procedura di esame, anche qualora formalmente il caso sia idoneo all'esame tramite procedura semplificata. Le norme in materia di semplificazione delle concentrazioni sono entrate in vigore il 1° settembre 2023.

Adottati gli orientamenti sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo

L'articolo 101 TFUE vieta gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza, come gli accordi tra concorrenti che determinano prezzi più elevati o la riduzione della quantità dei prodotti. Tuttavia, l'articolo 210 bis del regolamento (CE) n. 1308/2013 (regolamento OCM)²⁷ esclude alcuni accordi restrittivi nel settore agricolo dall'ambito di applicazione di tale divieto generale se tali accordi sono indispensabili per l'applicazione di norme di sostenibilità. Dopo una consultazione pubblica nella prima metà del 2023²⁸ sul progetto di orientamenti relativi all'articolo 210 bis del regolamento OCM²⁹, la Commissione ha adottato gli orientamenti nel dicembre 2023. Gli orientamenti mirano a facilitare l'adozione di accordi di sostenibilità nel settore dell'agricoltura spiegando come soddisfare le condizioni di esclusione di cui all'articolo 210 bis del regolamento OCM e fornendo esempi concreti.

Nessuna proroga dell'esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea

I servizi di trasporto marittimo di linea assicurano il trasporto regolare di merci non sfuse su rotte specifiche. Tali servizi sono regolarmente forniti da diverse compagnie di trasporto marittimo organizzate in consorzi. Il regolamento di esenzione per categoria relativo ai consorzi consente alle compagnie di trasporto marittimo di linea di collaborare, entro determinati limiti, senza violare il diritto dell'UE in materia di concorrenza. Al momento dell'adozione nel 2009, l'obiettivo principale di tale esenzione era agevolare la cooperazione tra le compagnie di trasporto marittimo di linea per migliorare l'efficienza operativa, ottimizzare l'utilizzazione delle navi e migliorare la qualità dei servizi. Tuttavia, dopo la valutazione, la Commissione ha constatato che il numero di consorzi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento è piuttosto esiguo. Il regolamento ha pertanto un'efficacia e un'efficienza limitate. La Commissione ha deciso di non prorogare l'esenzione per categoria e di lasciarla scadere il 25 aprile 2024³⁰.

²⁷ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

²⁸ Consultazione pubblica sul progetto di orientamenti per gli accordi di sostenibilità nel settore agricolo, svoltasi dal 10.1.2023 al 24.4.2023, cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainability-agreements-agriculture_it.

²⁹ Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainability-agreements-agriculture_it.

³⁰ Comunicazione della Commissione del 10.10.2023, "Expiry of Commission Regulation (EC) No 906/2009 of 28 September 2009 on the application of Article 81 (3) of the Treaty of the certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)" (C(2023) 6700 final).

Iniziati i preparativi per l'elaborazione di orientamenti sull'applicazione dell'articolo 102 TFUE

Nel marzo 2023 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi ai fini dei futuri orientamenti sull'applicazione dell'articolo 102 TFUE ai comportamenti preclusivi³¹. Gli orientamenti terranno conto della giurisprudenza dell'UE e della vasta esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 102 TFUE. La Commissione pubblicherà, a fini di consultazione pubblica, un progetto di orientamenti e prenderà attentamente in considerazione i contributi delle parti interessate.

Proseguita la valutazione del regolamento (CE) n. 1/2003

Il regolamento (CE) n. 1/2003³² e il suo atto di esecuzione, il regolamento (CE) n. 773/2004³³, istituiscono un quadro procedurale volto a garantire l'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE nell'UE. Nel corso del tempo sono emerse nuove sfide per l'applicazione delle regole di concorrenza, correlate ad esempio alla digitalizzazione dell'economia e alla crescente complessità delle indagini antitrust. A seguito di una consultazione pubblica nel 2022³⁴, la Commissione ha proseguito la sua valutazione nel 2023. A tal fine, nell'ottobre 2023 la Commissione ha organizzato un seminario con un'ampia gamma di portatori di interessi. La Commissione ha inoltre commissionato uno studio di sostegno alla valutazione. Nel corso della valutazione la Commissione si sta tenendo in contatto con le autorità garanti della concorrenza.

Valutazione delle norme sugli accordi di trasferimento di tecnologia

A novembre del 2022 la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia³⁵ e dei relativi orientamenti³⁶. I lavori sono proseguiti per tutto il 2023. La valutazione consentirà alla Commissione di decidere se il suddetto regolamento debba essere lasciato scadere o se debba essere prorogato o rivisto.

³¹ Invito a presentare contributi in merito agli orientamenti sugli abusi di esclusione da parte di imprese dominanti (dal 27.3.2023 al 24.4.2023), cfr.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13796-Diritto-della-concorrenza-dellUE-orientamenti-sugli-abusi-di-esclusione-da-parte-di-imprese-dominanti_it.

³² Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

³³ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

³⁴ Consultazione pubblica sulle norme procedurali antitrust dell'UE – Valutazione, (dal 30.6.2022 al 6.10.2022), cfr.: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-Norme-procedurali-antitrust-dellUE-valutazione_it.

³⁵ Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17).

³⁶ Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (GU C 89 del 28.3.2014, pag. 3).

3.2. Aggiornamento delle norme e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato

Modifica del regolamento generale di esenzione per categoria

A giugno del 2023 la Commissione ha adottato una modifica mirata del regolamento generale di esenzione per categoria al fine di semplificare e accelerare ulteriormente il sostegno alle transizioni verde e digitale dell'UE, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato unico³⁷. Il regolamento generale di esenzione per categoria riveduto concede agli Stati membri maggiore flessibilità nella definizione e nell'attuazione di misure di sostegno statale in settori fondamentali per la transizione verso la neutralità climatica e verso un'industria a zero emissioni nette. Esso contribuirà inoltre ad accelerare gli investimenti e i finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite nell'UE, in linea con il piano industriale del Green Deal³⁸.

Il regolamento generale di esenzione per categoria riveduto aumenta e razionalizza le possibilità di concessione di aiuti di Stato a favore dell'energia e della tutela ambientale. Inoltre, esso agevola il sostegno di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nei settori della ricerca e dello sviluppo ed amplia le possibilità di formazione e riqualificazione dei dipendenti, facilitando anche la concessione di aiuti sotto forma di prezzi regolamentati per l'energia elettrica, il gas o il calore, includendo questa categoria nel suo ambito di applicazione. Il regolamento generale di esenzione per categoria riveduto aumenta inoltre le soglie di notifica per quanto riguarda gli aiuti a favore dell'ambiente e gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Inoltre, esso chiarisce e razionalizza le possibilità di concessione di aiuti al finanziamento del rischio per le piccole e medie imprese (PMI). Le disposizioni concernenti le reti fisse e mobili a banda larga sono inoltre chiarite e ampliate in settori fondamentali, ad esempio la possibilità di finanziare attrezzature mobili attive e nuove disposizioni per le reti di *backhauling*. Il regolamento generale di esenzione per categoria è stato prorogato fino alla fine del 2026 e le sue disposizioni sono state allineate agli orientamenti riveduti in materia di aiuti a finalità regionale, alla disciplina in materia di aiuti a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, agli orientamenti sul finanziamento del rischio, alla disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e agli orientamenti sulla banda larga.

³⁷ Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE) (C/2023/4278) (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1).

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette (COM(2023) 62 final).

Adottato il regolamento generale "de minimis" riveduto

A dicembre del 2023 la Commissione ha adottato il nuovo regolamento generale "de minimis"³⁹, mentre il precedente regolamento "de minimis" è scaduto il 31 dicembre 2023. Il regolamento esclude gli aiuti di importo limitato dal campo di applicazione del controllo degli aiuti di Stato dell'UE in quanto non sono ritenuti tali da incidere sugli scambi tra Stati membri e da falsare o minacciare di falsare la concorrenza. L'esenzione degli aiuti di importo limitato dal controllo sugli aiuti di Stato riduce notevolmente gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le PMI, e per gli Stati membri. Le principali modifiche sono l'aumento a 300 000 EUR del massimale nell'arco di tre anni per tenere conto dell'inflazione e l'introduzione di un registro degli aiuti "de minimis" obbligatorio a livello nazionale o dell'UE per aumentare la trasparenza. Mentre ai sensi del regolamento precedente le imprese erano tenute a tenere traccia degli aiuti "de minimis" ricevuti, il nuovo regolamento "de minimis" prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di fornire, a partire dal 2026, informazioni complete sugli aiuti "de minimis" concessi, inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell'UE e di verificare che ogni nuova concessione di aiuti non superi il massimale pertinente.

Adottata la revisione del regolamento "de minimis" relativo ai servizi di interesse economico generale

A dicembre del 2023 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2023/2832 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale⁴⁰. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il regolamento (CE) n. 360/2012⁴¹, che è scaduto il 31 dicembre 2023. La Commissione ha deciso di aumentare la soglia per gli aiuti "de minimis" per i servizi di interesse economico generale a 750 000 EUR nell'arco di un triennio per ciascuna impresa che fornisce servizi di interesse economico generale.

Adottate norme rivedute in materia di aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura

Nel gennaio 2023 sono entrati in vigore la revisione del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e la revisione del regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca,

³⁹ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, pag.1).

⁴⁰ Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, pag.1).

⁴¹ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

nonché gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (orientamenti agricoli)⁴². Gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (orientamenti per la pesca), approvati dalla Commissione nel dicembre 2022, si applicano a partire dall'aprile 2023⁴³.

Il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e il regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca ampliano l'ambito di applicazione delle misure che beneficiano di un'esenzione per categoria. Grazie alle nuove norme l'esenzione per categoria interessa fino al 50 % dei casi che erano soggetti all'obbligo di notifica nell'ambito del vecchio quadro normativo. I nuovi orientamenti per i settori dell'agricoltura e della pesca rispecchiano l'esperienza acquisita dalla Commissione e le attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare la politica agricola comune, la politica comune della pesca, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, il Green Deal europeo, la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia sulla biodiversità. Gli orientamenti riveduti relativi al settore della pesca aiutano gli Stati membri a conseguire gli ambiziosi obiettivi ambientali dell'UE migliorando l'efficienza energetica e attenuando gli effetti dei cambiamenti climatici.

Nell'ottobre 2023 la Commissione ha adottato una modifica del regolamento "de minimis" per il settore della pesca e dell'acquacoltura⁴⁴. Il regolamento riveduto aumenta il massimale per gli aiuti "de minimis" per singola impresa nell'arco di tre anni da 30 000 EUR a 40 000 EUR. Inoltre, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono più disciplinate dal regolamento "de minimis" per la pesca, bensì ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento "de minimis" generale.

Adottato il codice di buone pratiche IPCEI

La comunicazione sugli IPCEI⁴⁵ stabilisce i criteri di ammissibilità e di compatibilità che la Commissione applica nella valutazione degli aiuti di Stato concessi per importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI). A seguito della valutazione e della successiva approvazione degli aiuti di Stato per una serie di IPCEI, gli Stati membri e la Commissione hanno acquisito esperienza nella valutazione degli aiuti di Stato per gli IPCEI. Sulla base di tale esperienza, a maggio del 2023 la

⁴² Comunicazione della Commissione — Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione, del 4 ottobre 2023, che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti "de minimis" per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti (GU L 2391 del 5.10.2023, pag.1).

⁴⁵ Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (2021/C 528/02) (GU C 528 del 30.12.2021, pag. 10).

Commissione ha elaborato un codice di buone pratiche per la progettazione degli IPCEI⁴⁶, che consente una valutazione semplificata. Tale codice non esprime una disciplina giuridica applicabile né costituisce un approccio giuridicamente vincolante per i partecipanti diretti all'IPCEI. Inoltre, non crea ulteriori diritti né impone nuovi obblighi.

Forum europeo congiunto per importanti progetti di comune interesse europeo

Nell'autunno 2023 la Commissione ha avviato il forum europeo congiunto per importanti progetti di comune interesse europeo (JEF-IPCEI)⁴⁷, che si è riunito per la prima volta il 20 ottobre 2023. Il forum (che è un partenariato tra la Commissione e gli Stati membri) riguarda l'intero ciclo di vita degli IPCEI e mira ad aumentare l'efficacia della progettazione, della valutazione (sulla base delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato) e dell'attuazione degli IPCEI, nonché a individuare settori di interesse strategico per l'UE in vista di potenziali IPCEI futuri. Il JEF-IPCEI si adopera per conseguire tali obiettivi attraverso un migliore allineamento dei potenziali nuovi IPCEI agli obiettivi strategici della strategia industriale dell'UE. Il JEF-IPCEI si riunirà più volte all'anno.

Adottati gli orientamenti interpretativi sul regolamento (UE) n. 1370/2007

Nel 2023 la Commissione ha adottato una versione riveduta degli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (UE) n. 1370/2007 relativo agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto terrestre⁴⁸. L'obiettivo degli orientamenti è fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri e alle parti interessate sull'applicazione di diverse disposizioni di tale regolamento, alla luce delle modifiche introdotte dal quarto pacchetto ferroviario e della pertinente giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'UE.

Valutazioni

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la DG Concorrenza ha continuato a valutare le norme sugli aiuti di Stato alle banche in difficoltà⁴⁹ e sugli aiuti concessi sotto forma di garanzie pubbliche⁵⁰.

⁴⁶ DG COMP Code of good practices for a transparent, inclusive, faster design and assessment of IPCEIs, 17 maggio 2023, cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-05/IPCEIs_DG_COMP_code_of_good_practices.pdf.

⁴⁷ [Forum europeo congiunto per gli IPCEI - Commissione europea \(europa.eu\)](https://europa.eu/competition/policy/eipcei_forum).

⁴⁸ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (2023/C 222/01) (C/2023/3978) (GU C 222 del 26.6.2023, pag. 1).

⁴⁹ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("La comunicazione sul settore bancario") (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1) e le comunicazioni correlate: comunicazione sulla ricapitalizzazione del 2009 (2009/C10/03), comunicazione sulle attività deteriorate del 2009 (2009/C72/01), comunicazione sulla ristrutturazione del 2009 (2009/C195/04), comunicazione di proroga del 2010 (2010/C329/07), comunicazione di proroga del 2011 (2011/C356/02).

⁵⁰ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

4. L'applicazione della politica di concorrenza ha contribuito alle principali priorità della Commissione

Preservare la disciplina di mercato attraverso un'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di concorrenza è di vitale importanza per la trasformazione verde e digitale dell'economia dell'UE e per la creazione di un'economia al servizio delle persone. Inoltre, l'applicazione delle norme in materia di concorrenza contribuisce a rimuovere gli ultimi ostacoli al mercato unico ed elimina le restrizioni di mercato. Per sua natura, il mercato unico contribuisce ad aumentare la resilienza economica dell'economia dell'UE, rafforzando gli incentivi a investire, innovare, diversificare le catene di approvvigionamento e trovare nuove opportunità commerciali.

4.1. L'applicazione della politica di concorrenza ha contribuito alla transizione digitale e a un mercato unico forte e resiliente

Migliorando il funzionamento dei mercati a vantaggio dei consumatori, delle imprese e della società, la politica di concorrenza svolge un ruolo cruciale in un momento in cui l'UE ambisce alla leadership digitale a livello mondiale. La transizione digitale ha un profondo impatto su tutti gli aspetti dell'economia e della società. Stimolando il cambiamento e promuovendo l'innovazione, la politica di concorrenza aiuta l'UE a sfruttare appieno il potenziale dell'era digitale. L'applicazione delle norme antitrust ha contribuito alla transizione digitale e a un mercato unico forte e resiliente.

L'applicazione delle norme antitrust ha contribuito alla transizione digitale e a un mercato unico forte e resiliente

L'unità centrale di elaborazione (CPU) è uno dei componenti principali di qualsiasi computer; pertanto per l'intero settore digitale è essenziale che il mercato delle CPU resti competitivo. Nel 2009 la Commissione ha inflitto a *Intel* un'ammenda di 1,06 miliardi di EUR per violazione dell'articolo 102 TFUE. È stato accertato che Intel ha posto in atto due tipi di comportamento illecito⁵¹. Intel concedeva sconti ai produttori di computer a condizione che essi acquistassero da Intel la totalità o la quasi totalità dei loro processori x86 ("sconti condizionati"). Intel inoltre effettuava pagamenti diretti ai produttori di computer per bloccare o ritardare il lancio di specifici prodotti contenenti processori x86 di concorrenti ("restrizioni allo scoperto"). Nel 2022 il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione iniziale della Commissione del 2009 per quanto riguarda gli sconti condizionati. Successivamente, nel settembre 2023, la Commissione ha riadottato una decisione che infligge a Intel un'ammenda di 376,36 milioni di EUR per le restrizioni allo scoperto.

I servizi di musica digitale su abbonamento sono ampiamente utilizzati dai consumatori dell'UE; è dunque importante garantire il buon funzionamento della concorrenza in questo settore. A tal fine, nel febbraio 2023 la Commissione ha inviato ad *Apple* una comunicazione degli addebiti⁵² segnalando di ritenere, in via preliminare, che abbia abusato della propria posizione dominante

⁵¹ Caso AT. 37990 - *Intel*.

⁵² Caso AT.40437 - *Apple - App Store Practices (music streaming)*.

limitando la capacità degli sviluppatori di applicazioni di informare gli utenti di iPhone e iPad in merito alla disponibilità di servizi musicali su abbonamento alternativi. La Commissione ha ritenuto in via preliminare che gli obblighi *anti-steering* imposti da Apple costituiscano condizioni di transazione non eque in violazione dell'articolo 102 TFUE.

In una comunicazione degli addebiti emessa a giugno del 2023, la Commissione ha informato *Google* di ritenere in via preliminare che l'impresa abbia violato l'articolo 102 TFUE falsando la concorrenza nel settore della tecnologia pubblicitaria (ad-tech)⁵³. *Google* è presente a tutti i livelli della catena di approvvigionamento delle tecnologie pubblicitarie. Una riduzione della concorrenza per i servizi di ad-tech avrebbe vasti effetti nel settore digitale perché si ripercuoterebbe negativamente non soltanto sui concorrenti diretti di *Google* ma anche sugli editori e sugli stessi inserzionisti. La Commissione teme che *Google* abbia favorito i propri servizi di tecnologia di *display advertising* online a scapito dei concorrenti, degli inserzionisti e degli editori online. La Commissione ha ritenuto in via preliminare che *Google* abbia abusato della propria posizione dominante favorendo la propria piattaforma di scambio di inserzioni pubblicitarie AdX nell'asta di selezione degli annunci gestita dal suo server pubblicitario, DFP, e favorendo la piattaforma AdX nel modo in cui i suoi strumenti di acquisto di annunci *Google Ads* e DV360 collocano offerte sulle piattaforme di scambio di inserzioni pubblicitarie.

La costituzione di un cartello è una delle violazioni più gravi delle norme di concorrenza. I cartelli arrecano gravi danni all'economia senza determinare incrementi di efficienza. Applicando prezzi più elevati e limitando la produzione, i cartelli orizzontali riducono l'efficienza economica e il benessere. Essi scoraggiano lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie da parte delle imprese, riducendo in tal modo l'innovazione e limitando la scelta dei consumatori.

A settembre del 2023 la Commissione ha sanzionato per la prima volta un cartello nel settore della difesa e ha inflitto a *Diehl* un'ammenda di 1,2 milioni di EUR avendo constatato che l'impresa partecipava, insieme al suo concorrente *RUAG*⁵⁴, a un cartello relativo alla vendita di granate a mano militari. *RUAG* non è stata sanzionata perché ha rivelato l'esistenza del cartello alla Commissione nell'ambito del programma di trattamento favorevole dell'UE. La Commissione ha constatato che le società si sono spartite i mercati nazionali in tutto il SEE per quasi 14 anni. Entrambe hanno ammesso la propria partecipazione al cartello e hanno accettato una transazione.

Nell'ottobre 2023 la Commissione ha inoltre adottato una decisione nei confronti di un cartello nel settore farmaceutico e ha inflitto a *Alkaloids of Australia*, *Alkaloids Corporation*, *Boehringer*, *Linnea* e *Transo-Pharm* ammende del valore totale di 13,4 milioni di EUR, nell'ambito di una transazione, in ragione della loro partecipazione a un cartello di lunga durata riguardante la sostanza farmaceutica N-butilbromuro di scopolamina/ioscina (SNBB), necessaria per la produzione di farmaci antispastici

⁵³ Caso AT.40670 - *Google – Adtech and Data-related practices*.

⁵⁴ Caso AT.40760 - *Granate a mano*.

contro i dolori addominali⁵⁵. *C2 PHARMA* non è stata sanzionata perché ha rivelato l'esistenza del cartello alla Commissione nell'ambito del programma di trattamento favorevole dell'UE. Le sei società si erano coordinate e avevano concordato di fissare il prezzo minimo di vendita dell'SNBB praticato ai loro clienti (distributori e produttori di farmaci generici) e di ripartirsi le quote. Inoltre, le società si erano scambiate informazioni commercialmente sensibili.

A novembre del 2023 la Commissione ha inflitto a *Rabobank* un'ammenda di 26,6 milioni di EUR per la partecipazione a un cartello relativo alla negoziazione di alcune obbligazioni denominate in euro con la *Deutsche Bank*⁵⁶. Quest'ultima non è stata sanzionata in quanto ha rivelato l'esistenza del cartello alla Commissione nell'ambito del programma di trattamento favorevole dell'UE. L'indagine della Commissione ha rivelato che tra il 2006 e il 2016 le due banche, attraverso alcuni dei loro trader, si sono scambiate informazioni commercialmente sensibili e hanno coordinato le loro strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi.

A novembre del 2023⁵⁷ la Commissione ha informato sei società e un'associazione di categoria di ritenere in via preliminare che esse abbiano violato le norme antitrust mettendo in atto pratiche collusive allo scopo di aumentare i prezzi delle batterie di avviamento per autoveicoli vendute ai produttori di vetture nel SEE.

Infine, nel settore dei generi alimentari, nel 2023 la Commissione ha proseguito l'indagine concernente possibili restrizioni imposte da *Mondelez* al commercio parallelo di cioccolato, biscotti e prodotti a base di caffè tra gli Stati membri⁵⁸. La Commissione ha inoltre avviato un'indagine su presunte pratiche volte a precludere il mercato delle bevande energetiche e ha effettuato ispezioni senza preavviso presso Red Bull⁵⁹.

Nel 2023 la Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso in vari settori, ad esempio nei settori dei profumi⁶⁰, delle bevande energetiche⁶¹, della moda⁶², dei dispositivi medici⁶³, dei prodotti chimici per l'edilizia⁶⁴ e della fornitura online di prodotti alimentari⁶⁵.

⁵⁵ Caso AT.40636 - *SNBB*.

⁵⁶ Caso AT.40512 - *Euro-denominated bonds*.

⁵⁷ Caso AT.40545 - *Automotive starter batteries*.

⁵⁸ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_281.

⁵⁹ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1802.

⁶⁰ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_1532.

⁶¹ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_1802.

⁶² Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_2352.

⁶³ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_4517.

⁶⁴ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_5061.

⁶⁵ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_5944.

Sentenza del Tribunale nel procedimento relativo ai videogiochi⁶⁶

Nel settembre 2023 il Tribunale ha confermato la decisione di constatazione di un'infrazione nei confronti di Valve nel procedimento relativo ai videogiochi. Nella sua decisione, la Commissione ha constatato che Valve e cinque editori di videogiochi per PC avevano concluso accordi anticoncorrenziali e adottato pratiche concordate che limitavano le importazioni parallele di videogiochi per PC mediante blocco geografico. Il Tribunale ha confermato che gli accordi e le pratiche concordate erano anticoncorrenziali per oggetto, in quanto miravano a limitare le importazioni parallele, e che il contesto giuridico ed economico non era tale da mettere in discussione tale conclusione. Inoltre, il Tribunale ha confermato che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si riferisce a tutti gli accordi e a tutte le pratiche concordate che falsano la concorrenza, indipendentemente dal mercato in cui operano le parti.

Il Tribunale ha inoltre chiarito il rapporto tra il diritto dell'Unione in materia di concorrenza e i diritti d'autore, confermando che la concessione di licenze (comprese le licenze esclusive) non è di per sé contraria all'articolo 101 TFUE. Tuttavia, ulteriori limitazioni territoriali delle licenze che rendano impossibile l'accesso all'oggetto protetto da parte di utenti situati all'esterno del territorio coperto dalla licenza possono avere un obiettivo anticoncorrenziale e rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101 TFUE.

Il controllo delle concentrazioni ha contribuito alla transizione digitale e a un mercato unico forte e resiliente

Il controllo delle concentrazioni è alla base delle priorità fondamentali della Commissione per quanto riguarda l'innovazione e la trasformazione digitali ed evita la creazione di un potere di mercato eccessivo, la preclusione del mercato nonché l'eliminazione di nuovi operatori. Nel 2023 la Commissione ha continuato ad applicare le proprie norme in materia di controllo delle concentrazioni per proteggere i consumatori dagli aumenti dei prezzi e dal deterioramento di altri parametri importanti della concorrenza, ad esempio qualità, scelta e innovazione.


Nel 2023 le attività della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni si sono mantenute a un livello elevato. La Commissione ha adottato 333 decisioni in materia di concentrazioni in vari settori (nel 2022 erano state 368), di cui 271 sono state approvate con procedura semplificata. La Commissione è intervenuta in 11 progetti di acquisizione, di cui nove hanno ottenuto l'approvazione solo a determinate condizioni, mentre uno è stato vietato. Una delle operazioni notificate è stata abbandonata dalle parti e ritirata nella fase II.

La Commissione ha bloccato l'acquisizione di eTraveli da parte di Booking

A settembre del 2023 la Commissione ha vietato il progetto di acquisizione di *eTraveli* da parte di *Booking*⁶⁷. La Commissione ha constatato che l'operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di Booking sul mercato dei servizi di agenzia di viaggi online (*online travel agency*, OTA) nel settore alberghiero, determinando l'aumento dei costi per gli operatori alberghieri e probabilmente per i consumatori. La Commissione ha effettuato un'analisi approfondita degli impegni proposti da Booking e ha constatato che le misure correttive proposte non erano sufficientemente complete ed efficaci e non eliminavano completamente i problemi di concorrenza individuati.

⁶⁶ Sentenza del Tribunale del 27.9.2023, *Valve/Commissione europea*, T-172/21, ECLI:EU:T:2023:587.

⁶⁷ Caso M.10615 - *Booking Holdings/eTraveli Group*.



Fonte: Commissione europea.

La Commissione ha inflitto ammende a Illumina e GRAIL per il fatto di avere proceduto alla fusione senza previa approvazione

A luglio del 2021 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sull'acquisizione di GRAIL da parte di Illumina. Nel settembre 2022 la Commissione ha bloccato l'operazione temendo che potesse avere effetti anticoncorrenziali significativi, soffocando l'innovazione e riducendo la scelta nel mercato dei test per la diagnosi precoce del cancro effettuati sul sangue⁶⁸. Tuttavia, ad agosto del 2021, mentre l'esame della Commissione era ancora in corso, Illumina ha annunciato pubblicamente di avere completato l'acquisizione di GRAIL. Nel luglio 2023 la Commissione ha inflitto a Illumina e a GRAIL ammende rispettivamente pari a circa 432 milioni di EUR e 1 000 EUR per il fatto di avere attuato il progetto di concentrazione prima dell'approvazione da parte della Commissione⁶⁹. La Commissione ha concluso che Illumina e GRAIL hanno violato consapevolmente e deliberatamente l'obbligo di sospensione durante l'indagine approfondita della Commissione. Si tratta di un'infrazione molto grave che compromette l'efficace funzionamento del sistema di controllo delle concentrazioni nell'UE. L'ammenda inflitta a Illumina corrisponde al limite legale del 10 % del suo fatturato. Nella sua decisione la Commissione ha osservato che GRAIL, in quanto impresa target, era a conoscenza dell'obbligo di sospensione e ha svolto un ruolo attivo nell'infrazione. Tuttavia, poiché era la prima volta che infliggeva un'ammenda per "gun jumping" (attuazione anticipata di un'operazione di concentrazione) a un'impresa

⁶⁸ Caso M.10188 - *Illumina/GRAIL*.

⁶⁹ Caso M.10483 - *Illumina/GRAIL* (Art. 14 procedure). Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_3773.

target, la Commissione ha deciso di irrogare nei confronti di GRAIL un'ammenda meramente simbolica, di importo pari a 1 000 EUR.

Nell'ottobre 2023 la Commissione europea ha adottato una decisione che dispone misure di ripristino consistenti in misure di cessione che impongono a Illumina di annullare l'acquisizione di GRAIL. La decisione prevede anche misure transitorie a cui Illumina e GRAIL devono conformarsi fino a quando Illumina non avrà dissolto l'operazione⁷⁰.



Fonte: Commissione europea.


Nel 2023 la Commissione ha continuato a salvaguardare la concorrenza per quanto riguarda le infrastrutture di rete fissa. Nel marzo 2023 essa ha approvato, a determinate condizioni, l'acquisizione di *VOO* e *Brut el * da parte di *Orange*⁷¹. La Commissione temeva che l'operazione proposta i) avrebbe ridotto il numero di operatori da tre a due nelle zone coperte dalle reti fisse di *VOO* e di *Brut el *, eliminando *Orange* come vincolo concorrenziale innovativo e significativo, ii) avrebbe ridotto in modo significativo la concorrenza nei mercati in cui *Orange*, *VOO* e *Brut el * sono in stretta concorrenza, e iii) avrebbe aumentato la probabilit  di un coordinamento tra gli operatori rimanenti nelle zone coperte dalle reti fisse di *VOO* e di *Brut el *. Per rispondere alle riserve in

⁷⁰ Caso M.10939 - *Illumina/GRAIL*. Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_4872.

⁷¹ Caso M.10663 - *Orange / VOO / Brut el *.

materia di concorrenza espresse dalla Commissione, Orange si è impegnata a concedere al concorrente Telenet l'accesso per almeno 10 anni all'infrastruttura di rete fissa esistente di VOO e di Brutélé nella regione vallona e in alcune parti di Bruxelles, nonché alla futura rete "fiber to the premises" di Orange.

Nel maggio 2023 la Commissione ha accettato gli impegni proposti da *Microsoft* come condizione per approvare l'acquisizione di *Activision Blizzard*⁷². La Commissione temeva che il progetto di acquisizione avrebbe consentito a Microsoft di danneggiare la concorrenza i) per la distribuzione di videogiochi per console e per PC, compresi i servizi di abbonamento multigioco e i servizi di *cloud gaming*; e ii) per la fornitura di sistemi operativi per PC. Microsoft si è impegnata a fornire i) una licenza gratuita ai consumatori nel SEE che consenta loro di trasmettere in streaming, attraverso qualsiasi servizio di *cloud gaming* di loro scelta, tutti i videogiochi per PC e console attuali e futuri di Activision Blizzard per i quali dispongono di una licenza e ii) una corrispondente licenza gratuita ai fornitori di servizi di *cloud gaming* per consentire ai giocatori con sede nel SEE di trasmettere in streaming tutti i giochi per PC e console di Activision Blizzard. Tali impegni rispondono pienamente alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione. Gli impegni hanno una durata di 10 anni e il loro rispetto sarà controllato da un fiduciario indipendente che opererà sotto la supervisione della Commissione.



⁷² Caso M.10646 - *Microsoft / Activision*.

Fonte: Commissione europea.

Nel luglio 2023 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione di *VMware* da parte di *Broadcom*⁷³. La Commissione temeva che l'operazione potesse limitare la concorrenza nel mercato dei componenti hardware che interagiscono con il software di virtualizzazione di VMware. Per rispondere alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione, Broadcom ha proposto ai concorrenti attuali e futuri presenti sul mercato una serie di impegni in materia di accesso e interoperabilità. Alla luce degli impegni proposti da Broadcom, la Commissione ha concluso che la concentrazione non avrebbe più destato preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

Nel luglio 2023 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione di *GfK* da parte di *Advent*⁷⁴. La Commissione temeva che l'operazione, quale inizialmente notificata, avrebbe posto gravi problemi sotto il profilo della concorrenza i) nel mercato dei servizi di misurazione delle operazioni al dettaglio per i beni di largo consumo; e ii) nel mercato dei servizi di panel di consumatori. Gli impegni proposti da Advent eliminano le sovrapposizioni tra le attività di NielsenIQ e GfK nei mercati tedesco e italiano dei servizi di panel di consumatori, nonché la possibilità che NielsenIQ precluda ai concorrenti l'accesso ai mercati dei servizi di misurazione delle operazioni al dettaglio per i beni di largo consumo e dei servizi di panel di consumatori.

A maggio del 2023 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione di *OMV Slovenija* da parte di *MOL*⁷⁵. Entrambe le società operano nel settore della fornitura al dettaglio di carburanti. L'approvazione è stata subordinata alla cessione da parte di MOL al gruppo Shell di 39 stazioni di rifornimento in Slovenia. La Commissione ha ritenuto che gli attivi ceduti costituissero un'attività solida che avrebbe consentito al gruppo Shell di competere efficacemente con l'entità risultante dalla concentrazione nel mercato sloveno.

A giugno del 2023 la Commissione ha approvato, a seguito di un'indagine approfondita, e a determinate condizioni, l'acquisizione di *Lagardère* da parte di *Vivendi*⁷⁶. La Commissione temeva che l'operazione, così come inizialmente notificata, avrebbe danneggiato la concorrenza rispettivamente nel settore dell'editoria libraria e nel settore della pubblicazione di riviste. Per rispondere alle riserve espresse dalla Commissione, Vivendi ha proposto di cedere le sue attività editoriali nonché la sua rivista di attualità e costume *Gala*. La Commissione ha concluso che gli attivi ceduti costituiscono un'attività solida che consentirebbe a un potenziale acquirente di competere efficacemente con l'entità risultante dalla concentrazione.

⁷³ Caso M.10806 - *Broadcom / VMware*.

⁷⁴ Caso M.10860 - *Advent / GfK*.

⁷⁵ Caso M.10438 - *MOL / OMV Slovenija*.

⁷⁶ Caso M.10433 - *Vivendi / Lagardère*.

Nel dicembre 2023 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, la proposta di concentrazione tra *Chr Hansen A/S* e *Novozymes A/S*⁷⁷. La Commissione temeva che l'operazione avrebbe posto seri problemi sotto il profilo della concorrenza per quanto riguarda la produzione di lattasi mediante tecnologie di ingegneria genetica, in quanto Novozymes deteneva una forte posizione di mercato e Chr Hansen costituiva un potenziale nuovo operatore. Gli impegni consentono la creazione di un'impresa dotata degli attivi di produzione e delle capacità di ricerca e sviluppo necessari perché possa diventare un produttore di lattasi competitivo e in grado di mantenersi sul mercato.

Il controllo degli aiuti di Stato ha contribuito alla transizione digitale e alla resilienza del mercato unico

Gli investimenti nelle infrastrutture, nelle tecnologie e nei servizi digitali sono motori fondamentali della crescita economica, non solo nel settore digitale ma anche nell'economia nel suo complesso. Tali investimenti sono necessari per conseguire gli obiettivi strategici stabiliti nel programma strategico per il decennio digitale⁷⁸. Il sostegno statale a favore di investimenti rischiosi nel settore digitale può essere necessario per ovviare ai fallimenti del mercato (vale a dire situazioni in cui il ricorso esclusivo a iniziative private determinerebbe livelli di investimento troppo esigui dal punto di vista della società).

Nell'aprile 2023 la Commissione ha approvato una misura di aiuto francese da 2,9 miliardi di EUR destinata a sostenere STMicroelectronics e GlobalFoundries nella costruzione di un nuovo impianto di produzione di microchip in Francia⁷⁹. La misura rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell'Europa nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi stabiliti nella comunicazione "Una normativa sui chip per l'Europa"⁸⁰.

Nel giugno 2023 la Commissione ha approvato un regime spagnolo da 680 milioni di EUR, finanziato grazie al dispositivo per la ripresa e la resilienza, per la fornitura di attrezzature e infrastrutture necessarie alle reti 5G autonome ad alte prestazioni nelle zone rurali scarsamente servite⁸¹.

A novembre del 2023 la Commissione ha approvato aiuti per 172 milioni di EUR (anche a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale) per la realizzazione in Portogallo di reti fisse che forniscano una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di 150 Mbps in

⁷⁷ Caso M.11043 - *Novozymes/Christian Hansen*.

⁷⁸ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.

⁷⁹ Caso SA.102430 - Francia – *Project Liberty – New semiconductor manufacturing plant by STMicroelectronics and GlobalFoundries*.

⁸⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — *Una normativa sui chip per l'Europa* (COM(2022) 45 final).

⁸¹ Caso SA.104933 - Spain – *Support for 5G equipment and infrastructure*.

condizioni normali di picco nelle zone in cui le reti non garantiscono una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps in condizioni normali di picco⁸².

IPCEI nel settore della microelettronica e delle tecnologie della comunicazione

A giugno del 2023 la Commissione ha approvato un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) che sostiene la ricerca, l'innovazione e la prima applicazione industriale della microelettronica e delle tecnologie della comunicazione lungo tutta la catena del valore (IPCEI ME/CT)⁸³. 14 Stati membri⁸⁴ forniranno fino a 8,1 miliardi di EUR di finanziamenti pubblici, che secondo le previsioni consentiranno di mobilitare altri 13,7 miliardi di EUR di investimenti privati. Nell'ambito dell'IPCEI, 56 imprese, comprese PMI e start-up, realizzeranno 68 progetti, che fanno parte del più ampio ecosistema *IPCEI ME/CT*, il quale coinvolge oltre 30 partecipanti associati, tra cui università, organismi di ricerca e imprese situate in altri cinque Stati membri dell'UE⁸⁵ e in Norvegia. L'*IPCEI ME/CT* consente la trasformazione verde e digitale i) creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e ii) sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e a basso consumo di risorse. I progetti contribuiranno al progresso tecnologico in molti settori, tra cui le comunicazioni (5G e 6G), la guida autonoma, l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica. Sosterranno inoltre le imprese attive nella produzione e nella distribuzione di energia, che li utilizzeranno nella loro transizione verde. I primi prodotti dovrebbero essere immessi sul mercato nel 2025 e il completamento dell'intero progetto è previsto per il 2032. L'*IPCEI ME/CT* dovrebbe creare circa 8 700 posti di lavoro diretti e molti altri posti di lavoro indiretti.

IPCEI nel settore delle tecnologie cloud e edge

Nel dicembre 2023 la Commissione ha approvato un IPCEI per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la prima applicazione industriale di tecnologie avanzate di *cloud* ed *edge computing* da parte di molteplici fornitori in Europa (*IPCEI CIS*)⁸⁶. Sette Stati membri⁸⁷ erogheranno fino a 1,2 miliardi di EUR di finanziamenti pubblici che, secondo le previsioni, permetteranno di sbloccare altri 1,4 miliardi di EUR di investimenti privati. Nell'ambito di questo IPCEI 19 imprese, tra cui PMI, realizzeranno 19 progetti dal carattere fortemente innovativo. Il progetto IPCEI CIS è il primo IPCEI realizzato nell'ambito del *cloud* e *edge computing* e riguarda lo sviluppo del primo ecosistema europeo di trattamento dei dati interoperabile e apertamente accessibile, il continuum tra cloud e edge con il coinvolgimento di una pluralità di fornitori.

4.2 L'applicazione della politica di concorrenza ha contribuito alla transizione verde

La politica di concorrenza contribuisce agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, tra cui la decarbonizzazione dell'economia, la transizione, nel settore dei trasporti, dai combustibili fossili ai combustibili alternativi e lo sviluppo di tecnologie pulite. L'applicazione del diritto dell'UE in

⁸² Caso SA.105187 – Portogallo – *Deployment of fixed access networks*.

⁸³ Casi SA.101202 (Austria), SA.101141 (Cechia), SA.101143 (Finlandia), SA.101193 (Francia), SA.101129 (Germania), SA.101210 (Grecia), SA.101151 (Irlanda), SA.101186 (Italia), SA.101201 (Malta), SA.101171 (Paesi Bassi), SA.101175 (Polonia), SA.101192 (Romania), SA.101200 (Slovacchia) e SA.101150 (Spagna).

⁸⁴ Austria, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna.

⁸⁵ Belgio, Lettonia, Portogallo, Slovenia e Ungheria.

⁸⁶ Casi SA.102498 (Francia), SA.102517 (Germania), SA.102519 (Italia), SA.102516 (Paesi Bassi), SA.102527 (Polonia), SA.102514 (Spagna) e SA.102520 (Ungheria).

⁸⁷ Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Ungheria.

materia di concorrenza contribuisce al Green Deal europeo⁸⁸ mantenendo i mercati efficienti, equi e innovativi. Salvaguarda inoltre la libera circolazione delle risorse necessarie per l'economia circolare e gli obiettivi del Green Deal.

L'applicazione delle norme antitrust ha contribuito alla transizione verde

Nel 2023 la Commissione ha continuato a intervenire contro comportamenti di mercato anticoncorrenziali che potrebbero ostacolare la transizione verde.

A dicembre del 2023 la Commissione ha inflitto a *Lantmännen ek för* e alla sua controllata *Lantmännen Biorefineries AB* (precedentemente denominata *Lantmännen Agroetanol AB*) ammende per un totale di 47,7 milioni di EUR avendo constatato che tali imprese avevano collusivamente influenzato il meccanismo di formazione dei prezzi dell'etanolo in Europa⁸⁹. Se miscelato con benzina, l'etanolo può essere utilizzato come biocarburante per i motori. La Commissione aveva accettato una transazione con un secondo membro del cartello nel 2021 e ha chiuso l'indagine nei confronti dell'ultimo membro del presunto cartello nel 2023.

La Commissione ha inoltre proseguito le sue indagini sul settore dei tappeti erbosi sintetici⁹⁰ e su una possibile collusione riguardante il riciclaggio delle autovetture fuori uso⁹¹ per determinare se le imprese attive in questi settori abbiano violato le norme antitrust dell'UE.

Il controllo delle concentrazioni ha contribuito alla transizione verde

Nel 2023 la Commissione ha continuato a vigilare sull'applicazione delle norme in materia di controllo delle concentrazioni nei mercati fondamentali per l'economia circolare e per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. La Commissione si è adoperata per preservare la concorrenza da un eccessivo potere di mercato, dai rischi di preclusione e dagli ostacoli all'ingresso nel mercato. In tale contesto, la Commissione ha costantemente preso in considerazione gli aspetti di sostenibilità delle concentrazioni in settori quali le energie rinnovabili, le infrastrutture di riciclaggio, le infrastrutture del gas e dell'energia elettrica e i servizi di mobilità elettrica.

A febbraio del 2023 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, l'acquisizione di *MBCC* da parte di *Sika*⁹². L'indagine si è concentrata sull'impatto prodotto dall'operazione sugli sforzi compiuti dall'industria per ridurre le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione di calcestruzzi. In particolare, le miscele chimiche innovative prodotte dalle parti possono contribuire a ridurre al minimo il contenuto di materiali ad alta intensità di carbonio, come il cemento, nelle miscele di calcestruzzo. L'operazione, così come inizialmente notificata, avrebbe notevolmente ridotto la concorrenza nei mercati delle miscele chimiche e degli additivi per calcestruzzo. Per rispondere alle

⁸⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

⁸⁹ Caso AT.40054 - *Ethanol benchmarks*.

⁹⁰ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_3133.

⁹¹ Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1765.

⁹² Caso M.10560 - *Sika / MBCC*.

riserve espresse dalla Commissione, Sika ha proposto di cedere le attività di MBCC relative alle miscele chimiche nel SEE, in Australia, in Canada, in Nuova Zelanda, in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La cessione ha eliminato le sovrapposizioni orizzontali tra le parti sui mercati delle miscele chimiche nel SEE. La Commissione ha ritenuto che l'acquirente di questa attività autonoma sarebbe stato in grado di operare in modo duraturo come forza concorrenziale solida.

Nell'ottobre 2023 la Commissione ha approvato il progetto di acquisizione dell'attività di trasporto terrestre di Thales (GTS) da parte di Hitachi Rail. L'approvazione è subordinata al pieno rispetto degli impegni proposti da Hitachi Rail, ad esempio la vendita delle piattaforme di segnalamento sulle linee principali di Hitachi Rail in Francia e in Germania per i progetti di interblocco, sovrapposizione (*overlay*) e risegnalamento⁹³.

Il controllo degli aiuti di Stato ha contribuito alla transizione verde

Nel 2023 la Commissione ha approvato una serie di misure di aiuto di Stato volte a sostenere la transizione verde dell'UE, ad esempio le energie rinnovabili, la decarbonizzazione industriale e la mobilità pulita.

A gennaio e a dicembre del 2023 la Commissione ha approvato, nell'ambito della CEEAG⁹⁴, due regimi danesi a sostegno della diffusione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio^{95 96}, con una dotazione complessiva di 1,45 miliardi di EUR. Le misure contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici della Danimarca e del Green Deal, in particolare l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Nel febbraio 2023 la Commissione ha approvato, nell'ambito della CEEAG, una misura francese da 2,08 miliardi di EUR a sostegno della produzione di energia eolica offshore⁹⁷. Nello stesso mese la Commissione ha inoltre approvato un regime tedesco da 1,1 miliardi di EUR a sostegno degli operatori del trasporto ferroviario che utilizzano la trazione elettrica nel contesto dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica⁹⁸. La misura contribuirà a garantire che il settore ferroviario rimanga competitivo, preservando nel contempo le prestazioni ambientali del trasporto ferroviario a trazione elettrica, in linea con gli obiettivi della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente della Commissione⁹⁹ e con gli obiettivi del Green Deal europeo¹⁰⁰.

⁹³ Caso M.10507 - *Hitachi Rail / Ground Transportation systems business of Thales*.

⁹⁴ Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

⁹⁵ Caso SA.102777 - Danimarca – *State aid scheme for Carbon Capture and Storage*.

⁹⁶ Caso SA.108284 - Danimarca – RRF – *State aid scheme for Carbon Capture and Storage*.

⁹⁷ Caso SA.100269 - Francia – *Parc éolien flottant en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne*.

⁹⁸ Caso SA.105120 - Germania – *Strompreisbremse für Schienenbahnen – Contenimento temporaneo dei rincari dei prezzi dell'energia elettrica – operatori del trasporto ferroviario*.

⁹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020) 789 final).

Nel maggio 2023 la Commissione ha approvato due regimi olandesi, con una dotazione totale di circa 1,47 miliardi di EUR, volti a ridurre i depositi di azoto nelle zone di conservazione della natura¹⁰¹.

Nell'agosto 2023 la Commissione ha approvato, nell'ambito della CEEAG, un regime di aiuti di Stato da 350 milioni di EUR per la realizzazione di infrastrutture di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici lungo le autostrade tedesche¹⁰².

A dicembre del 2023 la Commissione ha approvato, nell'ambito della CEEAG, un regime italiano¹⁰³ da 17,7 miliardi di EUR a sostegno della costruzione e della gestione di un sistema centralizzato di stoccaggio dell'energia elettrica. La misura sarà attuata nell'arco di dieci anni e faciliterà l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema elettrico italiano, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal.

Nel 2023 la Commissione ha approvato, sia nell'ambito della CEEAG sia nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione, una serie di misure di aiuto di Stato, per un importo complessivamente pari a circa 9 miliardi di EUR, in diversi Stati membri (Spagna, Polonia, Belgio, Francia, Germania e Cechia). L'obiettivo delle misure è la decarbonizzazione dei processi di produzione di grandi impianti industriali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra, principalmente nel settore siderurgico ma anche in altri settori ad alta intensità energetica¹⁰⁴.

Nel 2023 la Commissione ha approvato otto regimi nazionali ai sensi della sezione 2.8 del quadro temporaneo di crisi e transizione, per un importo complessivo di circa 9 miliardi di EUR. Tali regimi nazionali mirano ad accelerare, in linea con il piano industriale del Green Deal, gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (tra cui batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio) in Spagna (2,5 miliardi di EUR)¹⁰⁵, Ungheria (2,4 miliardi di EUR)¹⁰⁶, Germania

¹⁰⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

¹⁰¹ Caso SA.106555 - Paesi Bassi – *Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie* e caso SA.106559 – Paesi Bassi – *Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV Plus)*.

¹⁰² Caso SA.105414, Germania - *Aid scheme for High Power Charging infrastructure for electric vehicles along the motorways in Germany*.

¹⁰³ Caso SA.104106 - Italia - *Sostegno allo sviluppo di un sistema di stoccaggio centralizzato dell'energia elettrica in Italia*.

¹⁰⁴ Caso SA.104904 - Spagna - *ArcelorMittal Spain (Gijon)*, caso SA.105006 - Polonia - *RRF-Aid to LOTOS Green H2 Sp. z o.o.*, caso SA.104897 - Belgio - *Project ArcelorMittal (Ghent)*, caso SA.104903 - Francia – *ArcelorMittal France*, caso SA.105244 - Germania - *Aid to ThyssenKrupp for project tkH2Steel*, caso SA.104686 - Cechia – *TCTF: Modernisation Fund – Programme ENERG ETS*.

¹⁰⁵ Caso SA.107094, Spagna - RRF – Quadro temporaneo di crisi e transizione - Línea de actuación integral sobre la cadena de valor industrial, Sección A Baterías; Caso SA.108653, Spagna. RRF – TCTF - Scheme for projects of equipment necessary for the transition towards a net-zero economy.

¹⁰⁶ Caso SA.107689, Ungheria - Hungarian TCTF scheme for accelerated investments in sectors strategic for the transition towards a net-zero economy.

(3 miliardi di EUR)¹⁰⁷, Slovacchia (1 miliardo di EUR)¹⁰⁸, Italia (100 milioni di EUR)¹⁰⁹, Austria (60 milioni di EUR)¹¹⁰ e Belgio (50 milioni di EUR)¹¹¹.

4.3. La politica di concorrenza ha contribuito a "un'economia al servizio delle persone"

Contributo della politica di concorrenza dell'UE all'innovazione e all'equità nei pagamenti

Nel 2023 la Commissione ha continuato a monitorare l'applicazione del regolamento sulle commissioni interbancarie¹¹². A dicembre del 2023 è stato ultimato uno studio sui nuovi sviluppi nei mercati dei pagamenti basati su carta principalmente connessi all'applicazione del regolamento sulle commissioni interbancarie. Inoltre, a giugno del 2023 la Commissione ha pubblicato un avviso di gara a procedura aperta per uno studio sulla concorrenza nel settore dei servizi di pagamento online.

La DG Concorrenza ha inoltre contribuito ai lavori della Commissione sulle iniziative di regolamentazione che rientrano nell'obiettivo di "un'economia al servizio delle persone", allineandole ai principi della politica di concorrenza. Rientrano in questo filone di attività le proposte della Commissione concernenti l'euro digitale, l'accesso ai dati finanziari (finanza aperta) e i pagamenti (servizi bancari aperti: revisione della seconda direttiva sui servizi di pagamento).

Applicazione delle norme antitrust nel settore dei servizi finanziari e nel settore assicurativo

Nel 2023 la Commissione ha proseguito l'indagine sul comportamento di Apple in relazione ai servizi di pagamento mobile. Nella comunicazione degli addebiti pubblicata nel 2022¹¹³ la Commissione ha concluso in via provvisoria che *Apple* ha limitato la concorrenza abusando della propria posizione dominante sul mercato dei portafogli mobili sui dispositivi iOS, limitando l'accesso alla funzionalità NFC ("Near Field Communication") sugli iPhone per i pagamenti nei negozi e riservandolo in tal modo ad Apple Pay.

Nel novembre 2023 la Commissione ha inflitto ammende ai membri di un cartello concernente la negoziazione di alcune obbligazioni denominate in euro¹¹⁴.

Nel settore dei servizi di assicurazione sanitaria di viaggio, la Commissione ha indagato su una presunta violazione del diritto della concorrenza da parte della Cechia. La legislazione adottata dalla Cechia che conferisce a una società pubblica il diritto esclusivo di operare sul mercato ceco dei

¹⁰⁷ Caso SA.108068, Germania -TCTF: aid to support the transition to a net-zero economy.

¹⁰⁸ Caso SA.109989, Slovacchia - Quadro temporaneo di crisi e transizione - Schéma štátnej pomoci na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

¹⁰⁹ Caso SA.108953, Italia – Quadro temporaneo di crisi e transizione - RRF - Regime di aiuti agli investimenti finalizzati alla produzione di elettrolizzatori.

¹¹⁰ Caso SA.109170, Austria - TCTF – Scheme for accelerated investments in sectors strategic for the transition towards a net-zero economy.

¹¹¹ Caso SA.109169, Belgio - TCTF-RRF: decarbonizzazione delle imprese valloni — rafforzare gli investimenti nelle catene del valore legate alla transizione energetica.

¹¹² Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

¹¹³ Caso AT.40452 - *Mobile Payments*, cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2764.

¹¹⁴ Caso AT.40512 - *Euro-denominated bonds (EDB)*.

servizi di assicurazione sanitaria di viaggio per stranieri potrebbe costituire una violazione dell'articolo 102 TFUE in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE. Il diritto esclusivo concesso dallo Stato escludeva i prestatori di servizi di assicurazione concorrenti. L'indagine della DG Concorrenza è stata condotta in stretto coordinamento con l'indagine parallela della DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA). A luglio del 2023 la Commissione ha inviato alla Cechia una lettera di costituzione in mora, concludendo che la legge ceca violava l'articolo 56 TFUE e la direttiva Solvibilità II¹¹⁵. A seguito dell'intervento della Commissione, la Cechia ha modificato la legislazione abolendo il diritto esclusivo dell'impresa pubblica.

Nel settore dell'assicurazione degli autoveicoli, a seguito dell'adozione nel 2022 di una decisione della Commissione sulle condizioni di accesso a un sistema di condivisione dei dati gestito da *Insurance Ireland*, la Commissione ha continuato a monitorare il rispetto, da parte di Insurance Ireland, degli impegni vincolanti da essa assunti¹¹⁶. A seguito degli impegni, è stata fornita alle nuove compagnie la possibilità di accedere a Insurance Ireland e al sistema di condivisione dei dati. Gli impegni continuano ad applicarsi fino al 2032.

Applicazione delle norme in materia di concentrazioni nel settore dei servizi finanziari

Nel 2023 la Commissione ha esaminato alcune concentrazioni in una serie di mercati dei servizi finanziari, tra cui servizi bancari, assicurativi, di pagamento e altri servizi finanziari specializzati.

Il 25 maggio 2023 la Commissione europea ha approvato incondizionatamente la concentrazione tra Credit Suisse e UBS¹¹⁷. La Commissione ha constatato che la concentrazione non avrebbe ridotto in misura significativa la concorrenza nei mercati in cui le attività delle parti si sovrappongono all'interno dell'UE. A causa delle difficoltà finanziarie incontrate da Credit Suisse, la Commissione ha deciso di concedere alle imprese partecipanti alla concentrazione una deroga dall'obbligo di sospensione e ha consentito a UBS di attuare determinate misure, tra cui la conclusione dell'operazione.

Nel 2023 la Commissione ha continuato a monitorare le concentrazioni nel settore dei servizi finanziari per individuare le operazioni che potrebbero giustificare il deferimento alla Commissione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (regolamento UE sulle concentrazioni)¹¹⁸. Nell'agosto 2023 la Commissione ha accolto le richieste presentate da tre Stati membri e da un paese EFTA di valutare la proposta di acquisizione delle attività europee di negoziazione e compensazione di contratti per l'energia elettrica del Nasdaq da parte di European Energy Exchange AG. La Commissione ha ritenuto che la concentrazione proposta rispondesse ai

¹¹⁵ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag.1).

¹¹⁶ Caso AT.40511 - *Insurance Ireland - Insurance claims database and conditions of access*.

¹¹⁷ Caso M.11111 - *UBS / Credit Suisse*.

¹¹⁸ Regolamento (CE) n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

criteri per il rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento UE sulle concentrazioni. In particolare, l'operazione riuniva gli unici due fornitori di servizi che facilitano la negoziazione in borsa e la successiva compensazione dei contratti di energia nordica. L'esame da parte della Commissione è in corso¹¹⁹.

Applicazione degli aiuti di Stato nel settore dei servizi finanziari

A novembre del 2023 la Commissione ha approvato una modifica delle misure di sostegno approvate nel 2022 a sostegno della risoluzione della Getin Noble Bank, una delle dieci principali banche polacche. La misura di sostegno modificata ha agevolato la vendita di una banca-ponte creata nell'ambito della procedura di risoluzione. Le misure miravano inoltre a massimizzare il valore di recupero per il fondo di risoluzione polacco incorporando dalla banca un portafoglio di attività deteriorate¹²⁰.

La Commissione ha inoltre prorogato alcuni regimi esistenti in base ai quali gli Stati membri possono sovvenzionare la ristrutturazione delle banche in difficoltà o la loro uscita ordinata dal mercato. Per la Polonia la Commissione ha autorizzato la proroga sia del regime di liquidazione delle cooperative di credito (in vigore dal febbraio 2014)¹²¹ sia del regime di risoluzione delle banche cooperative e delle piccole banche commerciali (in vigore dal dicembre 2016)¹²². Per l'Irlanda la Commissione ha autorizzato due proroghe del regime di ristrutturazione per le cooperative di credito (in vigore dall'ottobre 2014)¹²³ e la proroga del regime di liquidazione ordinata per le cooperative di credito (in vigore dal dicembre 2011)¹²⁴. Per la Danimarca la Commissione ha approvato la seconda reintroduzione del regime di liquidazione per le piccole banche¹²⁵.

A novembre del 2023 la Commissione ha approvato la reintroduzione di Hercules, un regime di protezione degli attivi in Grecia¹²⁶, che rimarrà in vigore fino alla fine del 2024 e aiuterà le banche a cartolarizzare i crediti deteriorati e a rimuoverli dai propri bilanci.

Il 21 settembre 2023 la Commissione ha adottato una nuova decisione sulle precedenti misure del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) a sostegno di Banca Tercas¹²⁷. Questa nuova decisione ha fatto seguito all'annullamento, da parte della Corte di giustizia¹²⁸, della decisione della

¹¹⁹ Caso M.11241 - *EEX / NASDAQ POWER*.

¹²⁰ Caso SA.109418, *Polonia - Amendment to the liquidation aid to Getin Noble S.A. in resolution (SA.100687)*.

¹²¹ Caso SA.108852 - *Polonia - 13a proroga del "Credit Unions Orderly Liquidation Scheme"*.

¹²² Caso SA.108989 - *Polonia - 8a proroga del "Resolution scheme for cooperative banks and small commercial banks" e modifica degli impegni proposti*.

¹²³ Caso SA.106983 - *Irlanda - 17a proroga del "Restructuring and Stabilisation Scheme for the Credit Union Sector"*; Caso SA.109639 - *Irlanda - 18a proroga del "Restructuring and Stabilisation Scheme for the Credit Union Sector"*.

¹²⁴ Case SA.107306 - *Irlanda - 19th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme, 2023-2024*.

¹²⁵ Caso SA.106526 - *Danimarca - Proroga della misura "Second re-introduction of winding-up scheme for small banks"*.

¹²⁶ Caso SA.109365 - *Grecia - Re-introduction of the Hercules Scheme*.

¹²⁷ Caso SA.39451 - *Italia - Banca Tercas*.

¹²⁸ Sentenza della Corte del 2.3.2021, *Commissione europea/Repubblica italiana e a.*, C-425/19 P, EU:C:2021:154.

Commissione del 2015¹²⁹. Nella sua nuova decisione, la Commissione ha concluso che il sostegno concesso dal FITD a Banca Tercas non era imputabile all'Italia e pertanto non costituiva un aiuto di Stato illegale.

Aiuti di stato nel settore delle assicurazioni

Nel febbraio 2023 la Commissione ha approvato un fondo statale francese da 1,5 miliardi di EUR istituito per tutelare i viaggiatori in caso di insolvenza degli organizzatori di viaggi¹³⁰. Il fondo garantirà che i consumatori siano adeguatamente tutelati nonostante la copertura assicurativa insufficiente talvolta offerta dagli assicuratori privati a seguito del grave impatto della pandemia di COVID-19 sul settore del turismo.

Aiuti di Stato sotto forma di garanzie pubbliche

Nel 2023 la Commissione ha adottato due decisioni riguardanti la Slovacchia¹³¹ e la Danimarca¹³² nell'ambito della comunicazione sulle garanzie¹³³. Nelle decisioni la Commissione ha approvato le metodologie utilizzate per determinare premi di garanzia conformi al mercato. Tali premi fungono da riferimento per il calcolo dell'elemento di aiuto di Stato incluso nelle garanzie pubbliche.

5. Sono diventati operativi nuovi strumenti complementari per il mercato unico

5.1. Regolamento sui mercati digitali

Il regolamento sui mercati digitali¹³⁴ è una normativa sul mercato interno che armonizza gli obblighi dei cosiddetti "gatekeeper" (controllori dell'accesso) in tutta l'UE. Il regolamento, che è diventato pienamente applicabile nel maggio 2023, mira ad aumentare la contendibilità del settore digitale e a porre fine alle pratiche sleali delle imprese che agiscono da gatekeeper nell'economia delle piattaforme online. Un gatekeeper potrebbe essere in grado di agire di fatto come un attore privato in grado di stabilire le regole, fungendo da punto di accesso tra utenti commerciali e utenti finali e riuscendo in tal modo a porre in atto comportamenti sleali e a compromettere la contendibilità del mercato.

Quando raggiunge le soglie e soddisfa i criteri stabiliti nel regolamento sui mercati digitali, una piattaforma digitale online deve essere notificata alla Commissione ai fini della designazione come

¹²⁹ Caso SA.39451 – Italia – *Banca Tercas*.

¹³⁰ SA.104022 – Francia - *State guarantee fund for travel operators*.

¹³¹ Caso SA.109147 - Slovacchia - *Výpočet ekvivalentu hrubého grantu pomoci pri poskytovaní záruk*.

¹³² Caso SA.109413 - Danimarca - *Prolongation and amendment of calculation method for Danish guarantee scheme (SA.60070)*.

¹³³ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

¹³⁴ Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

gatekeeper¹³⁵. Le società formalmente designate come gatekeeper devono rispettare una serie di obblighi stabiliti nel regolamento¹³⁶. Nell'aprile 2023 la Commissione ha adottato norme di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione di determinate procedure a norma del regolamento sui mercati digitali¹³⁷.

A settembre del 2023 la Commissione ha designato come gatekeeper sei società, ossia *Alphabet*¹³⁸, *Amazon*¹³⁹, *Apple*¹⁴⁰, *ByteDance*¹⁴¹, *Meta*¹⁴² e *Microsoft*¹⁴³. In totale sono stati designati 22 servizi di piattaforma di base forniti da tali gatekeeper¹⁴⁴. Per quanto riguarda tre servizi di piattaforma di base (Gmail, Outlook.com e Samsung Internet Browser), la Commissione ha concluso che, sebbene siano raggiunte le soglie quantitative necessarie per la designazione come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali, Alphabet, Microsoft e Samsung hanno fornito argomentazioni

¹³⁵ A norma del regolamento sui mercati digitali si ritiene che la piattaforma digitale online abbia un impatto significativo sul mercato unico se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi: 1) il presunto gatekeeper deve generare un fatturato a livello dell'UE di almeno 7,5 miliardi di EUR o avere una capitalizzazione di mercato media superiore a 75 miliardi di EUR e fornire gli stessi servizi di piattaforma di base in almeno tre Stati membri; 2) il presunto gatekeeper gestisce un servizio di piattaforma che opera come punto di accesso per consentire agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali e che annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile e un minimo di 10 000 utenti commerciali attivi su base annua; 3) il presunto gatekeeper deve usufruire di una posizione di mercato consolidata e duratura negli ultimi tre esercizi finanziari.

¹³⁶ Ad esempio, le società designate come gatekeeper a norma del regolamento sui mercati digitali devono: consentire a terzi di essere interoperabili con i servizi del gatekeeper in determinate situazioni specifiche; consentire ai loro utenti commerciali di accedere ai dati che essi generano nello svolgimento delle loro attività attraverso la piattaforma; fornire agli inserzionisti della piattaforma gli strumenti e le informazioni necessari per verificare gli annunci pubblicitari ospitati dal gatekeeper; consentire agli utenti commerciali di promuovere le proprie offerte e stipulare contratti con i clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper. Ai gatekeeper designati è ad esempio vietato riservare ai propri prodotti e servizi un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento, rispetto a prodotti e servizi analoghi o prodotti offerti da terzi; essi non possono più impedire ai consumatori di collegarsi a imprese al di fuori delle loro piattaforme; non possono impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati, né possono tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio di piattaforma di base a scopo di pubblicità mirata salvo consenso.

¹³⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione, del 14 aprile 2023, relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 6).

¹³⁸ Casi DMA.100011 - *Alphabet – OIS Verticals*; DMA.100002 - *Alphabet – OIS AppStores*; DMA.100004 - *Alphabet – Online search engines*; DMA.100005 - *Alphabet – Video sharing*; DMA.100006 - *Alphabet – Number independent interpersonal communication services*; DMA.100009 - *Alphabet – Operating systems*; DMA.100008 - *Alphabet – Web browsers*; DMA.100010 - *Alphabet – Online advertising services*.

¹³⁹ Casi DMA.100018 - *Amazon – Online intermediation services – marketplaces*; DMA.100016 - *Amazon, Online advertising services*.

¹⁴⁰ Casi DMA.100013 - *Apple – Online intermediation services – app stores*; DMA.100025 - *Apple – operating systems*; DMA.100027 - *Apple – web browsers*.

¹⁴¹ Caso DMA.100040 - *ByteDance – Online social networking services*.

¹⁴² Casi DMA.100020 - *Meta – Online Social networking services*; DMA.100024 - *Meta – Number independent interpersonal communication services*; DMA.100035 - *Meta – Online Advertising services*; DMA.100044 - *Meta – Online intermediation services – Marketplace*.

¹⁴³ Casi DMA.100017 - *Microsoft – online social networking services*; DMA.100023 - *Microsoft – number-independent interpersonal communications services*; DMA.100026 - *Microsoft – operating systems*.

¹⁴⁴ Le versioni non riservate delle decisioni della Commissione sono pubblicate sulla pagina DMA della Commissione, cfr.: <https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/gatekeepers>.

sufficientemente motivate per dimostrare che tali servizi non costituiscono punti di accesso per i rispettivi servizi di piattaforma di base.

Parallelamente a tali designazioni, a settembre del 2023 la Commissione ha avviato quattro indagini di mercato per valutare ulteriormente le osservazioni presentate da Microsoft e Apple secondo cui, nonostante il raggiungimento delle soglie, alcuni dei loro servizi di piattaforma di base non costituiscono punti di accesso. Si tratta delle piattaforme Bing, Edge e Microsoft Advertising nel caso di Microsoft e della piattaforma iMessage nel caso di Apple. Tali indagini mirano ad accertare se Microsoft e Apple debbano essere designate come gatekeeper in relazione ai servizi in questione. Le indagini mirano ad accertare se i servizi in questione debbano essere designati come gatekeeper. La conclusione delle indagini è prevista entro febbraio 2024. La Commissione ha inoltre avviato un'indagine di mercato per valutare ulteriormente l'opportunità di designare Apple come gatekeeper in relazione al suo sistema operativo iPadOS, nonostante il mancato raggiungimento delle soglie. Tale indagine dovrebbe concludersi entro settembre 2024.

A seguito della loro designazione, i gatekeeper hanno tempo fino a marzo 2024 per conformarsi all'elenco completo di obblighi e divieti a norma del regolamento sui mercati digitali. Tuttavia, alcuni obblighi hanno iniziato ad applicarsi dal momento della designazione, ad esempio l'obbligo di informare la Commissione in merito alle acquisizioni previste. Entro marzo 2024 i gatekeeper devono presentare relazioni di conformità dettagliate in cui siano descritte le modalità adottate per ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali. In caso di mancato rispetto degli obblighi, la Commissione può irrogare ammende di importo non superiore al 10 % del fatturato realizzato a livello mondiale dall'impresa. Inoltre, in caso di inosservanza sistematica, a tali imprese potranno essere inflitte ammende di importo più elevato e imposti rimedi comportamentali o strutturali proporzionati.

A novembre del 2023 tre gatekeeper hanno contestato le rispettive designazioni a norma del regolamento sui mercati digitali. ByteDance ha impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della Commissione di designarla come gatekeeper in relazione al suo servizio di social network online TikTok¹⁴⁵. La società sostiene che la piattaforma TikTok non funge da punto di accesso ma è piuttosto un concorrente all'interno dello spazio digitale. A dicembre del 2023 ByteDance ha inoltre presentato domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al Tribunale. Apple ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale, sostenendo che la Commissione non avrebbe dovuto designarla come gatekeeper in relazione al suo servizio di intermediazione online App Store¹⁴⁶. L'impresa ha inoltre impugnato la decisione della Commissione di avviare un'indagine di mercato sul suo servizio iMessage¹⁴⁷. Infine, Meta ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo chiarimenti in merito alla sua designazione in relazione a Messenger e Marketplace¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Bytedance/Commissione, T-1077/23.

¹⁴⁶ Apple/Commissione, T-1080/23 - Designazione come gatekeeper e classificazione di iMessage.

¹⁴⁷ Apple/Commissione, T-1079/23 – Indagine di mercato in relazione a iMessage.

¹⁴⁸ Meta Platforms/Commissione, T-1078/23.

La Commissione (in particolare la DG COMP e la DG CNECT quali DG capofila) è l'autorità centrale preposta all'applicazione del regolamento sui mercati digitali, ma opera in stretta collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della rete europea della concorrenza (ECN), conformemente agli articoli 37 e 38 del regolamento medesimo. Le disposizioni del regolamento sui mercati digitali lasciano impregiudicata l'applicazione della normativa dell'UE in materia di concorrenza e delle norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali.

5.2. Regolamento sulle sovvenzioni estere

Il regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno¹⁴⁹ colma una lacuna normativa, consentendo di porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive della concorrenza nel mercato unico. Mentre gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE sono soggetti alle norme dell'UE in materia, le sovvenzioni concesse da paesi al di fuori dell'UE a singole imprese attive nel mercato unico dell'UE non erano sottoposte ad esame prima dell'entrata in vigore del regolamento. Il regolamento è entrato in vigore a gennaio del 2023, ha iniziato ad applicarsi nel luglio 2023 e l'obbligo di notifica¹⁵⁰ si applica dall'ottobre 2023. A luglio del 2023 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione del regolamento sulle sovvenzioni estere¹⁵¹. La Commissione è ora in grado di indagare sugli effetti distorsivi causati dal sostegno estero statale e, se del caso, di porvi rimedio. Ciò include il potere di avviare indagini di propria iniziativa qualora vi siano elementi per ritenere che una sovvenzione estera provochi distorsioni sul mercato unico dell'UE.

Una concentrazione notificata non può essere completata e un offerente oggetto di indagine non può aggiudicarsi il contratto di appalto pubblico finché l'indagine della Commissione è in corso. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, la Commissione può infliggere ammende di importo non superiore al 10 % del fatturato annuo dell'impresa. La Commissione può inoltre vietare il completamento di una fusione sovvenzionata o l'aggiudicazione di un appalto pubblico a un offerente che benefici di sovvenzioni.

¹⁴⁹ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

¹⁵⁰ Ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere le concentrazioni devono essere notificate quando l'impresa acquisita (una delle imprese partecipanti alla fusione) oppure l'impresa comune è stabilita nell'UE e genera nell'UE un fatturato pari ad almeno 500 milioni di EUR e quando le parti dell'operazione hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati esteri pari ad almeno 50 milioni di EUR negli ultimi tre anni. Le procedure di appalto pubblico devono essere notificate alla Commissione quando il valore stimato dell'appalto è pari ad almeno 250 milioni di EUR e l'offerta in questione comporta contributi finanziari totali combinati esteri pari ad almeno 4 milioni di EUR per paese terzo negli ultimi tre anni.

¹⁵¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione, del 10 luglio 2023, recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1). Il regolamento di esecuzione disciplina gli aspetti procedurali e contiene moduli di notifica per le operazioni di fusione che comportano contributi finanziari esteri e per i contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico.

Dopo l'entrata in applicazione del regolamento nel luglio 2023, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di imprese in merito a tale applicazione. Da quando è stato introdotto l'obbligo di notifica, il 12 ottobre 2023, la DG Concorrenza ha avviato discussioni di notifica preventiva in 41 casi e ha ricevuto 11 notifiche di concentrazione nell'ambito del regolamento sulle sovvenzioni estere¹⁵².



Fonte: Commissione europea.

¹⁵² Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento sulle sovvenzioni estere nel caso di contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico, cfr.: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_it.

6. Impatto della politica in materia di aiuti di Stato sull'integrità del mercato unico e sulla competitività globale dell'UE

- Il modello europeo è ancorato a una solida economia sociale di mercato, che garantisce una prosperità economica inclusiva basata su crescita sostenibile, concorrenza leale, commercio aperto e sicurezza economica. Il mercato unico è al centro della competitività dell'UE e la Commissione è impegnata a garantire condizioni di parità al suo interno e a livello mondiale.
- In tale contesto, le norme in materia di aiuti di Stato sono state oggetto di un esame approfondito nel corso dell'attuale mandato per garantire che esse siano adatte alle transizioni verde e digitale e contribuiscano a un'economia dell'UE competitiva e resiliente. Le norme sono state aggiornate, ove opportuno, e forniscono agli Stati membri strumenti efficaci per rispondere al fabbisogno di investimenti pubblici in relazione a priorità fondamentali quali la tutela dell'ambiente e la decarbonizzazione, la coesione regionale, le innovazioni pionieristiche, nonché per la capacità produttiva in settori strategici, in particolare ai fini della transizione verso un'economia a zero emissioni nette. I dati disponibili più recenti indicano che nel 2022 gli Stati membri hanno erogato 112 miliardi di EUR di aiuti di Stato (non legati alle crisi), pari allo 0,7 % del PIL dell'UE.
- Per via delle crisi senza precedenti innescate dalla pandemia di COVID-19 e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Commissione ha dovuto utilizzare appieno la flessibilità offerta dal pacchetto di strumenti in materia di aiuti di Stato, in particolare attraverso norme mirate e temporanee, per consentire agli Stati membri di limitare l'impatto delle crisi sull'economia dell'UE, predisponendo nel contempo misure di salvaguardia per proteggere il mercato unico.
- I dati e l'analisi dell'attuazione effettiva del quadro temporaneo per la COVID-19 (che è stato completamente eliminato) hanno rivelato che gli aiuti di Stato concessi da ciascuno Stato membro sono stati notevolmente inferiori agli importi approvati (circa il 30 %) e corrispondevano in larga misura al danno economico, in termini di perdita di PIL, subito dallo Stato membro durante la crisi.
- I dati disponibili più recenti rivelano che gli Stati membri hanno concesso 141 miliardi di EUR di aiuti legati alle crisi nel 2022 e nella prima metà del 2023, pari allo 0,6 % del PIL dell'UE in tale periodo, al fine di limitare l'impatto economico dell'invasione russa dell'Ucraina. Dai dati attualmente disponibili emerge che gli Stati membri hanno erogato meno del 20 % degli importi approvati. Esistono differenze di spesa tra gli Stati membri, che in parte riflettono probabilmente la diversa capacità di bilancio, ma che potrebbero anche dipendere in parte dal diverso impatto della crisi energetica e dalle diverse dimensioni delle economie.
- Infine, il punto 86 del quadro temporaneo di crisi e transizione offre un'utile integrazione del pacchetto di strumenti al fine di accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e di scongiurare i rischi che i nuovi investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette siano deviati verso paesi terzi al di fuori dell'UE a causa delle sovvenzioni. Tale disposizione consente aiuti individuali fino a concorrenza dell'importo della sovvenzione che il beneficiario potrebbe ricevere per un investimento equivalente in un paese terzo al di fuori del SEE o dell'importo necessario per incentivare l'impresa a localizzare l'investimento nel SEE (il cosiddetto "deficit di finanziamento"), se inferiore.

- La Commissione si adopera costantemente per garantire che le norme in materia di aiuti di Stato restino adeguate allo scopo e per monitorare l'attuazione delle misure di aiuto, al fine di consentire un sostegno pubblico adeguatamente mirato in funzione delle priorità e della competitività a lungo termine dell'UE, nonché delle misure temporanee adottate per affrontare le crisi, limitando nel contempo le indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico.

Per tutelare l'equità e il corretto funzionamento del mercato unico, il TFUE vieta in generale agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il controllo sugli aiuti di Stato garantisce che la concorrenza tra le imprese sia basata sui meriti anziché sul livello di sostegno pubblico, evitando in tal modo che si creino situazioni di corsa alle sovvenzioni e che siano favorite le imprese degli Stati membri con maggiori disponibilità economiche. Allo stesso tempo, in alcune circostanze, gli interventi statali possono essere necessari per il buon funzionamento di un'economia equa. Pertanto, il TFUE lascia ampio margine per gli aiuti di Stato a sostegno di obiettivi strategici, purché essi siano necessari, proporzionati e idonei a garantire il conseguimento di tali obiettivi senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Concentrandosi sugli aiuti legittimi ed efficaci ed evitando sovracompensazioni, il controllo degli aiuti di Stato ottimizza anche l'utilità di risorse pubbliche limitate.

A ottobre del 2023 il Consiglio europeo ha ricordato il suo invito alla Commissione a riferire al Consiglio in merito all'impatto dell'attuale politica in materia di aiuti di Stato sull'integrità del mercato unico e sulla competitività globale dell'UE. In effetti nel valutare l'impatto della politica in materia di aiuti di Stato è essenziale tenere conto della duplice sfida che la Commissione deve affrontare in un'ottica sia interna sia esterna. Il controllo degli aiuti di Stato deve assolvere la sua funzione di evitare indebite distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico, consentendo nel contempo all'economia dell'UE di restare all'avanguardia dell'innovazione e di guidare la duplice transizione nel difficile clima geopolitico attuale.

La Commissione raccoglie regolarmente e in maniera costante dati sull'attuazione delle misure di aiuto di Stato da parte degli Stati membri al fine di monitorarne l'impatto.

- In primo luogo, la Commissione prepara ogni anno un "**quadro di valutazione degli aiuti di Stato**" sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri¹⁵³ riguardanti le rispettive spese (ossia agli importi erogati) nell'ambito delle misure di aiuto approvate, compresa una quantificazione dell'elemento di aiuto della spesa, vale a dire il vantaggio conferito dall'aiuto¹⁵⁴. I dati più recenti riguardano il 2022.

¹⁵³ Le informazioni si basano sulle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione. Gli Stati membri sono responsabili dell'esattezza dei dati trasmessi.

¹⁵⁴ L'elemento di aiuto dipende dalla forma dell'aiuto. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il vantaggio trasferito al beneficiario corrisponde di norma alla spesa di bilancio. Per quanto concerne altri strumenti di aiuto, il vantaggio conferito al beneficiario e il costo per la pubblica amministrazione possono differire. Ad esempio, nel caso delle garanzie, il beneficiario evita il rischio associato alla garanzia, giacché tale rischio è assunto dallo Stato.

- In secondo luogo, in considerazione degli importi significativi degli aiuti erogati durante le recenti crisi, vale a dire nel contesto della pandemia di COVID-19 e in risposta all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Commissione ha avviato, in via eccezionale, **indagini periodiche per raccogliere informazioni tempestive sugli aiuti effettivamente concessi** dagli Stati membri nell'ambito delle misure anticrisi approvate (ossia sugli importi ai quali le imprese hanno legalmente diritto, mentre l'erogazione può avvenire nel corso del tempo). L'indagine più recente riguarda il periodo compreso tra il 2022 e la fine di giugno 2023. Mentre in sede di trasmissione delle relazioni annuali gli Stati membri sono anche tenuti a fornire una quantificazione degli elementi di aiuto, rispondendo alle suddette indagini relative alle crisi gli Stati membri comunicano l'importo nominale degli aiuti concessi, al fine di semplificare la raccolta dei dati e di ridurre gli oneri amministrativi.


6.1 Quadro generale dell'erogazione di aiuti di Stato legati alle crisi e non legati alle crisi nel 2022

Secondo le più recenti relazioni annuali degli Stati membri, nel 2022 i 27 Stati membri hanno erogato 227,98 miliardi di EUR, pari all'1,43 % del loro PIL del 2022, per aiuti di Stato a favore sia di misure non legate alle crisi sia di misure legate alle crisi (queste ultime basate principalmente sul quadro temporaneo di crisi introdotto per rispondere all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina).

La spesa totale è notevolmente diminuita rispetto all'anno precedente (con una contrazione, adeguata per tenere conto dell'inflazione, del 35 % circa). In primo luogo, la contrazione è stata determinata principalmente dalla diminuzione della spesa totale per le misure connesse all'emergenza COVID-19 dovuta all'eliminazione graduale, che si è conclusa alla fine di giugno 2022, del quadro temporaneo per l'emergenza COVID-19. Per le misure connesse all'emergenza COVID-19 la riduzione degli aiuti è stata pari a 76,66 miliardi di EUR (circa -60 % rispetto all'anno precedente, adeguando il dato per tenere conto dell'inflazione), pari allo 0,48 % del PIL dell'UE-27. In secondo luogo, anche gli aiuti per il conseguimento di obiettivi non legati alle crisi hanno registrato un calo significativo di circa il 28 %, passando da circa 155,55 miliardi di EUR (a prezzi costanti) nel 2021 a 112 miliardi di EUR nel 2022 (cfr. infra).

Tabella 1: spesa totale per aiuti di Stato, elementi di aiuto in percentuale del PIL, ripartizione tra aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19, aiuti di Stato connessi al quadro temporaneo di crisi e misure di aiuto di Stato non legate alla crisi

L'assunzione del rischio da parte dello Stato dovrebbe di norma essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso rappresenta l'elemento di aiuto.



In termini relativi, se si osserva la distribuzione della spesa per gli aiuti di Stato (legati o meno alle crisi) a livello di Stato membro come quota del PIL nazionale, emerge una dispersione significativa della spesa tra gli Stati membri, seppur notevolmente ridotta rispetto al 2021. Gli Stati membri con la spesa maggiore hanno speso approssimativamente dall'1,8 % al 2,1 % del loro PIL nazionale (Ungheria e Germania), mentre gli Stati membri con la spesa più bassa hanno speso approssimativamente tra lo 0,3 % e lo 0,6% del loro PIL nazionale (Irlanda, Cipro e Lussemburgo).

Se da un lato si osservano differenze significative tra gli importi di aiuto erogati dagli Stati membri (per ovvi motivi i grandi Stati membri erogano gli importi di aiuto più elevati in termini assoluti), il quadro complessivo che emerge da tali dati è più sfumato se si considera la spesa relativa per gli aiuti di Stato in rapporto al PIL.

Inoltre, una parte consistente della spesa registrata in Germania nel 2022 riguarda aiuti legati alle crisi a fronte di una specifica situazione concernente due imprese di pubblica utilità di importanza sistemica nel settore dell'energia per le quali si è reso necessario un intervento pubblico in seguito alle perturbazioni nell'approvvigionamento di gas conseguenti alla guerra della Russia in Ucraina (cfr. infra).

Va inoltre osservato che gli Stati membri potrebbero aver sostenuto in misura significativa le loro economie e le famiglie attraverso altre misure diverse dagli aiuti di Stato. Ciò significa che il sostegno complessivo alle economie e alle famiglie differisce dai dati ricavati dalle relazioni annuali degli Stati membri sopracitate, che si riferiscono esclusivamente agli esborsi effettuati nell'ambito di misure che costituiscono aiuti di Stato.

Tabella 2: spesa totale per aiuti di Stato per Stato membro nel 2022, elementi di aiuto in miliardi di EUR, ripartizione tra aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19, aiuti di Stato connessi al quadro temporaneo di crisi e misure di aiuto di Stato non legate alla crisi





Tabella 3: spesa totale per aiuti di Stato per Stato membro, in % del PIL nazionale 2022, ripartizione tra aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19, aiuti di Stato connessi al quadro temporaneo di crisi e altre misure di aiuto di Stato (non legate alla crisi)



Per quanto riguarda gli **aiuti non legati alle crisi nel 2022**, rispetto al 2021 l'importo erogato dagli Stati membri è diminuito in termini nominali in 20 Stati membri. La riduzione è stata particolarmente accentuata in Germania (-59 % in termini nominali, dopo l'adeguamento in funzione dell'inflazione), in Croazia (-52 %) e a Malta (-50 %), nonché in Bulgaria, in Lettonia, in Lussemburgo e in Ungheria, dove si è attestata a circa il 40 %. Una riduzione sostanziale di oltre il 20 % è stata osservata anche in Polonia e Lituania (circa -28 % in entrambi i paesi) e in Estonia (-22 %). Gli aiuti non legati alle crisi

sono diminuiti anche in Finlandia (-18 %), in Slovenia (-17 %), in Cechia (-14 %), nei Paesi Bassi e in Austria (-12 % in entrambi i paesi), in Francia e a Cipro (-11 %), in Irlanda (-9 %), in Belgio e in Italia (-6 %).

Per contro, gli aiuti non legati alle crisi sono notevolmente aumentati in Portogallo (+66 % in termini nominali, dopo l'adeguamento in funzione dell'inflazione), Danimarca (+44 %) e Spagna (+30 %) e hanno registrato un aumento del 14 % rispetto al 2021 in Slovacchia e del 4 % in Grecia. Romania e Svezia hanno segnalato entrambe lo stesso livello di sostegno per le misure non legate alla crisi nel 2021 e nel 2022.

Nel complesso, la diminuzione degli aiuti di Stato non legati alle crisi sembra dovuta principalmente a una riduzione degli aiuti a favore dell'ambiente (compresi quelli per il risparmio energetico), che sono passati da circa 77,3 miliardi di EUR nel 2021 a 41,5 miliardi di EUR nel 2022. Sebbene sia necessaria un'ulteriore analisi, la riduzione si spiega in parte con le alternative fornite dal quadro temporaneo di crisi, introdotto nel marzo 2022, e dalle relative modifiche successive, che hanno consentito agli Stati membri di fornire aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e aiuti per la decarbonizzazione dei processi industriali. Ad ogni modo, i dati rivelano (cfr. tabella 4) che gli aiuti a favore dell'ambiente rimangono di gran lunga la principale categoria di aiuti di Stato non legati alle crisi e continuano ad essere da due a quattro volte più elevati, persino in tempi di crisi, rispetto a dieci anni fa (a prezzi costanti, adeguati per tenere conto dell'inflazione).

Tabella 4: spesa per aiuti di Stato, esclusi gli aiuti legati alle crisi, tra il 2012 e il 2022, elementi di aiuto in miliardi di EUR a prezzi costanti, ripartizione per obiettivo dell'aiuto




Tabella 5: spesa per aiuti di Stato non legati alle crisi, ripartizione per obiettivo dell'aiuto






Tabella 6: importo nominale della spesa totale per aiuti di Stato per Stato membro (miliardi di EUR a prezzi costanti), ripartizione tra aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19, aiuti di Stato connessi al quadro temporaneo di crisi e altre misure di aiuto di Stato (non legate alla crisi), 2012-2022 (l'ordine degli Stati membri si basa sulla spesa cumulativa)



6.2 Uso cruciale ma prudente degli aiuti di Stato in tempi di crisi

A causa delle molteplici crisi degli ultimi anni, si è ampiamente attinto alla possibilità prevista dal TFUE di consentire aiuti di Stato in "circostanze eccezionali" o per "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". Le disposizioni pertinenti hanno consentito alla Commissione di approvare ad esempio misure di aiuto di Stato per affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19 sull'economia e, più di recente, la crisi energetica derivante dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e successivamente del quadro temporaneo di crisi e transizione).

Per avere una panoramica degli aiuti concessi nell'ambito del **quadro temporaneo per la COVID-19**, la Commissione ha effettuato indagini relative al periodo compreso tra marzo 2020, mese di entrata in vigore del quadro, e la fine del 2021. I dati raccolti sull'attuazione effettiva del quadro hanno rivelato che gli aiuti di Stato concessi da ciascuno Stato membro (940 miliardi di EUR, pari a circa il 30 % degli importi approvati, ossia 3 100 miliardi di EUR) hanno compensato il danno economico, in termini di perdita di PIL, subito dallo Stato membro durante la crisi¹⁵⁵. È stato dunque inviato un messaggio rassicurante a fronte delle potenziali preoccupazioni riguardo alla parità di condizioni tra Stati membri, preoccupazioni determinate dalla notevole dispersione osservata tra i vari Stati membri. Il quadro temporaneo per la COVID-19 è stato ora completamente eliminato.

Analogamente, al fine di avere una panoramica degli aiuti concessi nell'ambito del **quadro temporaneo di crisi e del quadro temporaneo di crisi e transizione o in linea con i relativi principi**, la Commissione ha condotto indagini relative al periodo compreso tra marzo 2022, mese di entrata in vigore del quadro temporaneo di crisi, e giugno 2023 (per la seconda metà del 2023 non sono disponibili dati sufficienti). Nel corso di tale periodo la Commissione ha approvato circa 730 miliardi di EUR di aiuti di Stato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e del quadro temporaneo di crisi e transizione o in linea con i relativi principi. I contributi raccolti dagli Stati membri nell'ambito delle indagini rivelano che sono stati effettivamente concessi alle imprese 141 miliardi di EUR, che rappresentano appena il 19,3 % degli aiuti approvati e corrispondono allo 0,6 % del PIL dell'UE nel 2022 e nella prima metà del 2023¹⁵⁶. Si osservi che gli Stati membri possono concedere formalmente l'intero importo dell'aiuto in un dato momento in un determinato anno ma metterlo a disposizione dei beneficiari nell'arco di diversi anni (dunque è possibile che gli importi non siano stati (interamente) erogati nel 2022 o nella prima metà del 2023).


Nel periodo in questione la Germania ha concesso aiuti per 72,8 miliardi di EUR, pari al 52 % dei 141 miliardi di EUR, seguita dall'Italia (39,2 miliardi di EUR) e dalla Spagna (12,1 miliardi di EUR). In termini assoluti i tre paesi che hanno speso di più hanno erogato l'88 % di tutti gli aiuti. In termini relativi l'Ungheria si colloca al primo posto per spesa, avendo concesso un importo pari

¹⁵⁵ Documento strategico della DG COMP "Looking back at the State aid COVID Temporary Framework: the take-up of measures in the EU", ottobre 2022, consultabile [qui](#).

¹⁵⁶ Le informazioni messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri sono preliminari e i dati potrebbero essere oggetto di rettifica da parte degli Stati membri.

all'1,35 % del PIL nazionale nel 2022 e nella prima metà del 2023. In termini relativi l'Italia si posiziona al secondo posto (1,32 % del PIL), seguita dalla Germania (1,23 % del PIL) e dalla Romania (0,85 % del PIL).

Tabella 7: importo nominale degli aiuti di Stato concessi fino al giugno 2023 nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e del quadro temporaneo di crisi e transizione o sulla base dei relativi principi, in valore assoluto (grafico di sinistra) e in percentuale del PIL nazionale (grafico di destra)



Osservando più attentamente gli aiuti concessi dalla Germania, emerge che l'85 % dell'importo complessivo è stato destinato a due beneficiari: gli aiuti sono stati forniti a sostegno delle ricapitalizzazioni di Uniper SE (33 miliardi di EUR) e di SEFE GmbH (6,5 miliardi di EUR) nonché sotto forma di prestiti e prestiti agevolati messi a disposizione di queste due società nell'ambito di un regime quadro tedesco (linee di credito rispettivamente di 16 miliardi di EUR e 7 miliardi di EUR¹⁵⁷, che potrebbero non essere state utilizzate). Tali interventi si sono resi necessari per evitare il fallimento di queste due imprese di pubblica utilità di importanza sistemica nel settore energetico, che non erano più in grado di adempiere agli obblighi derivanti da alcuni contratti a lungo termine in corso a seguito della drastica riduzione, da parte della Russia, delle forniture di gas destinate alla Germania. Per via dell'importanza sistemica che tali imprese rivestono nel mercato, il loro fallimento avrebbe avuto gravi conseguenze per i clienti e, più in generale, per il mercato dell'energia tedesco ed europeo.

¹⁵⁷ L'entità delle linee di credito è stata ridotta per via del miglioramento delle condizioni del mercato.

Inoltre, i dati dell'indagine sopra riportati dovrebbero essere letti tenendo conto di ulteriori aspetti. I dati si riferiscono esclusivamente alle misure che possono essere considerate aiuti di Stato e che sono state notificate alla Commissione e da essa approvate. Inoltre, essi rappresentano l'importo nominale degli aiuti di Stato concessi attraverso vari strumenti (ad esempio sovvenzioni dirette, partecipazioni, prestiti e garanzie), che hanno effetti distorsivi diversi sulla concorrenza. Nell'esaminare gli aiuti concessi attraverso strumenti diversi, sarebbe opportuno considerare gli elementi di aiuto, giacché essi rappresentano l'effettivo vantaggio trasferito all'impresa e possono costituire un parametro migliore per un confronto equo tra gli aiuti concessi mediante strumenti rimborsabili e quelli erogati tramite strumenti non rimborsabili. Ciò è dovuto al fatto che in genere gli strumenti non rimborsabili, come le sovvenzioni, risultano in genere maggiormente distorsivi della concorrenza rispetto agli strumenti rimborsabili quali le garanzie o i prestiti agevolati.

L'elemento di aiuto può essere stimato in vari modi a seconda del tipo di strumento: nel caso degli strumenti non rimborsabili, il vantaggio trasferito al beneficiario corrisponde di norma all'importo nominale, che è la spesa di bilancio stessa. Per quanto riguarda gli strumenti di aiuto rimborsabili, il vantaggio per l'impresa e il costo a carico dell'amministrazione pubblica possono differire. L'elemento di aiuto e la spesa di bilancio sono generalmente (molto) inferiori all'importo nominale. Per quanto riguarda gli strumenti di aiuto quali prestiti o garanzie, il vantaggio per l'impresa e il costo a carico dell'amministrazione pubblica sono rappresentati rispettivamente dal tasso di interesse più basso e dalla commissione di garanzia effettivamente pagata dall'impresa, che risulta ridotta rispetto a quella che sarebbe stata pagata ai valori di mercato.

A tale riguardo, considerando gli elementi di aiuto stimati, la Germania ha erogato circa lo 0,9 % del suo PIL per il 2022 e la prima metà del 2023, principalmente sotto forma di interventi sul capitale, soprattutto per le ricapitalizzazioni dei fornitori di energia di importanza sistemica Uniper e SEFE (55 % del totale degli aiuti concessi). Gli altri paesi con la maggiore spesa per aiuti di Stato sono l'Ungheria (circa lo 0,68 % del PIL nazionale), la Spagna (0,45 %) e il Portogallo (0,41 %). Se si considerano gli elementi di aiuto, gli aiuti erogati dall'Italia e dalla Romania rappresentano una quota inferiore del rispettivo PIL, il che riflette l'ampio ricorso a strumenti rimborsabili, principalmente garanzie.

Inoltre, gli Stati membri hanno attuato misure di politica di bilancio orizzontali per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia sulle famiglie e sulle imprese. Si tratta per lo più di misure che non costituiscono aiuti di Stato. Secondo le stime contenute nelle previsioni economiche d'autunno della Commissione¹⁵⁸, nel 2023 il costo netto di bilancio di tali misure energetiche¹⁵⁹ si è

¹⁵⁸ Commissione europea, direzione generale degli Affari economici e finanziari (2023), "European Economic Forecast, Autumn 2023", disponibile all'indirizzo: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/4139ef72-9eb3-4fad-a116-ee87979f4d35_en?filename=ip258_en.pdf. L'incidenza sul bilancio riflette le misure messe in atto o annunciate entro la fine di ottobre 2023. Per quanto riguarda la Slovacchia, le stime di previsione sono state aggiornate dopo la presentazione del documento programmatico di bilancio 2024 il 12 dicembre 2023.

¹⁵⁹ Ai fini di tali stime, per "misure energetiche" si intendono: 1) misure che hanno un impatto diretto sul costo marginale del consumo di energia per le famiglie e/o le imprese ("misure di prezzo"); 2a) Misure che forniscono un

attestato a circa 165 miliardi di EUR, pari allo 0,97 % del PIL dell'UE-27, con un calo rispetto ai 195 miliardi di EUR, pari all'1,2 % del PIL dell'UE-27, registrati nel 2022.

In termini assoluti, le misure attuate da Germania, Francia e Italia hanno comportato il costo netto di bilancio più elevato nel 2023, pari rispettivamente a 59,4 miliardi di EUR, 22,8 miliardi di EUR e 21,4 miliardi di EUR, e rappresentano complessivamente il 63 % di tutte le misure di bilancio nel settore dell'energia attuate nell'UE (rispettivamente circa il 36 %, il 14 % e il 13 % della spesa totale dell'UE per le misure di bilancio in materia di energia). Seguono la Spagna, con 13,5 miliardi di EUR (8 % del totale) e i Paesi Bassi, con 10,6 miliardi di EUR (6 % del totale). In tutti gli altri Stati membri il costo netto di bilancio era compreso tra il 3 % (Polonia) e lo 0,01 % (Grecia) della spesa totale dell'UE per le misure di bilancio nel settore dell'energia.

In termini relativi, in percentuale del PIL 2023 le misure con il costo netto di bilancio più elevato sono quelle attuate da Slovacchia, Croazia e Malta (rispettivamente 1,89 %, 1,77 % e 1,6 %). Seguono Austria (1,56 %) e Germania (1,45 %). Ungheria (1,34 %), Portogallo (1,25 %), Cechia (1,18 %), Italia (1,04 %) e Paesi Bassi (1,03 %) hanno registrato un costo di bilancio superiore alla media dell'UE-27 (0,97 %).

Dal punto di vista macroeconomico gli ultimi anni sono stati caratterizzati da diversi fattori complessi e dinamici. La pandemia di COVID-19 si è progressivamente attenuata e le restrizioni sono state revocate, ma allo stesso tempo l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina si è intensificata e la crisi che ne è conseguita, sommata al rischio di escalation in Medio Oriente, ha acuito le tensioni geopolitiche. Tali eventi hanno avuto implicazioni significative per le condizioni economiche nell'UE e nei suoi Stati membri. Secondo le previsioni economiche d'inverno 2024 della Commissione¹⁶⁰, la crescita sia nell'UE sia nella zona euro è stata più modesta del previsto (0,5 % nel 2023, con un leggero calo rispetto allo 0,6 % indicato nelle precedenti previsioni d'autunno). A livello dell'UE, la crescita modesta dello scorso anno è dovuta in gran parte al rapido ritmo della ripresa economica post-pandemia nei due anni precedenti, mentre il calo dell'inflazione complessiva nel 2023 è stato più rapido del previsto e determinato in larga misura dal calo dei prezzi dell'energia.

Tali fattori e la rispettiva esposizione dell'economia dei singoli Stati membri hanno avuto implicazioni significative per i risultati economici dei vari paesi, nonché per l'attuazione e la valutazione delle misure di aiuto di Stato adottate di conseguenza. Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno concesso i maggiori aiuti in termini relativi o in termini di elementi di aiuto stimati, le economie tedesca e ungherese hanno subito una lieve contrazione nel 2023 (rispettivamente dello 0,3 % e dello 0,8 %), mentre la Spagna ha registrato una crescita superiore alla media (2,5 %). Analogamente, tra gli Stati membri che hanno erogato meno aiuti in termini relativi o in termini di elementi di aiuto stimati, la Danimarca ha registrato una crescita media (0,5 %) e Cipro una crescita superiore alla media (2,4 %), mentre l'economia estone ha subito una contrazione

sostegno temporaneo al reddito delle famiglie; 2b) misure che forniscono compensazioni alle imprese (diverse da quelle sui prezzi) (entrambe "misure di reddito"); e 3) entrate derivanti da (nuove imposte o prelievi sui) profitti straordinari conseguiti dalle imprese del settore dell'energia.

¹⁶⁰ European Economic Forecast – Winter 2024, Institutional Paper 268, febbraio 2024.

del 3,5%. Ciò dimostra che non è possibile trarre conclusioni neppure provvisorie in merito all'impatto degli aiuti di Stato, considerato isolatamente, sulla crescita del PIL, in quanto tale impatto è combinato con gli effetti di numerosi altri fattori, se si considera l'eterogeneità e l'incertezza del contesto nei vari Stati membri.

L'analisi di cui sopra e i dati presentati illustrano l'importanza di valutare l'impatto degli aiuti legati alle crisi al di là delle "cifre principali", ma evidenziano anche che in questa fase mancano dati per valutare le correlazioni o il nesso di causalità. È possibile che ciascuno degli Stati membri abbia mostrato un diverso livello di sensibilità, sotto il profilo energetico, a fronte della guerra in Ucraina, o che abbia avuto una diversa struttura economica (segnatamente in termini di dimensioni o importanza delle industrie pesanti o ad alta intensità energetica) e/o una diversa struttura dei propri settori energetici. Inoltre, la capacità degli Stati membri di sostenere le imprese può variare notevolmente. Sebbene l'approvazione degli aiuti di Stato sia subordinata alla presenza di chiare garanzie volte ad assicurare che tali aiuti siano necessari, proporzionati e non falsino indebitamente la concorrenza, le norme temporanee dovrebbero essere gradualmente eliminate non appena le condizioni del mercato lo giustificano. Per tale ragione, le restanti sezioni del quadro temporaneo di crisi e transizione relative alle crisi scadranno nel giugno 2024.

6.3 Perseguire le transizioni verde e digitale e altre priorità dell'UE

Sebbene lo Stato possa svolgere un ruolo importante nel creare in seno all'economia le condizioni atte a garantire la competitività, molti dei suoi interventi che perseguono tale finalità potrebbero non comportare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e solitamente le misure di aiuto di Stato non sono di per sé sufficienti in tal senso.

Ciò premesso, le norme in materia di aiuti di Stato offrono agli Stati membri molte possibilità per conseguire obiettivi strategici a sostegno di un'economia equa e ben funzionante e per affrontare i fallimenti del mercato. A tale riguardo, la revisione delle norme in materia di aiuti di Stato ha cercato di garantirne l'adeguatezza allo scopo e di allinearle agli obiettivi verdi, digitali e in materia di resilienza dell'UE.

Entro la fine del 2023 la Commissione ha completato la revisione di quasi tutti i principali orientamenti in materia di aiuti di Stato. Gli orientamenti riveduti precisano in che modo gli Stati membri possono sostenere le loro economie, in particolare per investire nelle tecnologie verdi e digitali, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico, contribuendo nel contempo alla competitività globale¹⁶¹.

¹⁶¹ La Commissione può anche, in via eccezionale, approvare aiuti direttamente sulla base del TFUE e prescindendo dagli orientamenti. Ad esempio, il 27 luglio 2023 la Commissione ha approvato una misura di aiuto austriaca del valore di 28,8 milioni di EUR a sostegno della modernizzazione dello stabilimento di produzione di penicillina di Sandoz GmbH nel Tirolo. Tale misura contribuirà a mantenere nell'UE l'ultima produzione pienamente integrata di amoxicillina, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali essenziali e salvavita; cfr. caso SA.62915, Austria — Aiuto per il mantenimento della produzione di penicillina di Sandoz a Kundl (Tirolo).

- Per sostenere la **transizione verde**, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG) e gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS facilitano gli aiuti destinati a rendere più verde l'economia in linea con il Green Deal europeo, contribuendo nel contempo a salvaguardare la competitività dell'economia dell'UE. Entrambe le discipline consentono agli Stati membri di promuovere la diffusione della produzione di energia rinnovabile, decarbonizzare la produzione industriale e sostenere gli utenti ad alta intensità energetica esposti alla concorrenza internazionale.
- Gli Stati membri possono anche elaborare le proprie misure di sostegno per l'energia rinnovabile, lo stoccaggio e la decarbonizzazione dell'industria nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione. Tali norme mirano a promuovere con urgenza e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dei processi di produzione decarbonizzati. Il termine per l'istituzione dei regimi di sostegno e la concessione degli aiuti è il 2025 ma gli aiuti possono essere erogati anche negli anni successivi. L'esperienza acquisita nell'attuazione di questo quadro semplificato stimolerà ulteriori riflessioni per il futuro.
- Le norme in materia di aiuti di Stato rispondono anche alle **sfide della competitività globale**: ad esempio, il quadro temporaneo di crisi e transizione consente agli Stati membri di istituire regimi semplici ed efficaci per sostenere la produzione di dispositivi strategici necessari per la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette (ossia batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, nonché per la produzione di componenti chiave e la produzione e il riciclaggio delle relative materie prime critiche).
- Qualora vi sia un rischio reale che gli investimenti in tali dispositivi strategici siano devianti dall'UE a causa di sovvenzioni in paesi terzi, gli Stati membri possono fornire aiuti di Stato fino a concorrenza dell'importo del sostegno disponibile per un investimento equivalente nell'ubicazione alternativa o fino a concorrenza dell'importo necessario per incentivare l'impresa a localizzare l'investimento nel SEE (il cosiddetto "deficit di finanziamento"), se inferiore.
- Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato svolgono un ruolo fondamentale anche nel sostenere la **transizione digitale**. Ad esempio, i nuovi orientamenti sulla banda larga sono allineati ai più recenti sviluppi tecnologici e di mercato, comprese le reti ad altissima capacità e il dispiegamento del 5G. Inoltre, in considerazione della straordinaria rilevanza strategica dei semiconduttori, la Commissione ha stabilito criteri per l'approvazione di aiuti di Stato entro il limite del deficit di finanziamento ai fini della creazione nell'UE di impianti "primi nel loro genere" quali definiti nel regolamento dell'UE sui chip.
- Un altro esempio è costituito dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che sostengono gli **investimenti nelle regioni meno sviluppate** dell'UE, anche per gli obiettivi verdi e digitali. Nel 2021 la Commissione ha aumentato le intensità massime di aiuto complessive per sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia digitale, consentendo in tal modo ulteriori incentivi per tali investimenti nelle zone svantaggiate dell'UE.
- Infine, gli **importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)** sono un valido strumento in materia di aiuti di Stato che garantisce lo sviluppo e la diffusione di tecnologie di punta nell'UE. Gli IPCEI consentono agli Stati membri di mettere in comune risorse statali da destinare a settori strategici e tecnologie di comune interesse per l'UE laddove il mercato

da solo non sempre riesce a intervenire, ad esempio nei settori della microelettronica, dell'idrogeno e dei servizi cloud. Gli IPCEI rendono possibile a livello transfrontaliero l'elaborazione congiunta di attività di ricerca e sviluppo strategiche innovative e ne consentono la prima applicazione industriale. Consentono inoltre progetti di infrastrutture aperte. Tali iniziative hanno notevoli effetti di ricaduta in tutta l'UE. Con la modifica del regolamento generale di esenzione per categoria, introdotta nel 2023, la Commissione ha inoltre agevolato la partecipazione delle PMI a questi IPCEI.

Pertanto, nel 2022 gli aiuti a favore del settore industriale¹⁶², compresi quelli basati sui suddetti orientamenti, sono ammontati complessivamente a 106,85 miliardi di EUR, pari a circa lo 0,26 % del PIL dell'UE e a 238 EUR pro capite nell'UE. Come indicato in precedenza, gli aiuti al settore industriale destinati alla tutela dell'ambiente (compresi quelli per il risparmio energetico) sono stati il principale obiettivo strategico degli ultimi dieci anni e sono ammontati a 41,5 miliardi di EUR nel 2022 (92 EUR pro capite), importo che rappresenta il 38,8 % del totale degli aiuti nel settore industriale e circa lo 0,1 % del PIL dell'UE. Inoltre, gli aiuti erogati nell'ambito delle misure IPCEI nel 2022 si sono attestati a 1,04 miliardi di EUR e gli aiuti a favore degli investimenti nel quadro degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sono stati pari a 262 milioni di EUR.

In termini di procedura, la maggior parte delle misure di aiuto di Stato che si prevede non desteranno preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza può essere attuata direttamente dagli Stati membri sulla base dei criteri del regolamento generale di esenzione per categoria, senza che sia necessaria una notifica preventiva alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima. Nel 2022 gli Stati membri hanno attuato 2 203 misure nell'ambito delle esenzioni per categoria relative agli aiuti di Stato, corrispondenti all'84 % di tutte le nuove misure di aiuto di Stato e al 93 % delle nuove misure, se si escludono le misure legate alle crisi (che sono basate su notifiche nell'ambito del quadro temporaneo per la COVID-19, del quadro temporaneo di crisi e del quadro temporaneo di crisi e transizione o che sono adottate secondo i principi di tali discipline). Tale andamento dovrebbe continuare nel 2024 a seguito dell'adozione, a giugno del 2023, di una modifica mirata del regolamento generale di esenzione per categoria, che semplifica e accelera ulteriormente il sostegno alle transizioni verde e digitale dell'UE.

6.4 Salvaguardare il buon funzionamento del mercato unico per un'economia dell'UE competitiva

Come dimostra la relazione della Commissione dell'ottobre 2023 sulle iniziative strategiche dell'UE volte a promuovere gli investimenti nelle tecnologie pulite¹⁶³, da tempo l'UE guida la transizione

¹⁶² Per aiuti nel settore industriale si intendono le spese per aiuti di Stato, in termini di elementi di aiuto, registrate nel 2022, quali indicate nelle relazioni annuali, ad esclusione degli aiuti di Stato che perseguono i seguenti obiettivi strategici: "cultura", "conservazione del patrimonio" e "risarcimento dei danni causati da calamità naturali". L'analisi esclude anche gli aiuti legati alle crisi, ossia la spesa per aiuti di Stato erogata nel contesto della crisi COVID-19 e la spesa per aiuti di Stato in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

¹⁶³ COM(2023) 684 final.

verde a livello sia europeo che mondiale, grazie ad azioni decisive intraprese in linea con il Green Deal europeo, non da ultimo nell'ambito delle politiche sugli aiuti di Stato. Nel corso dell'attuale mandato la Commissione ha utilizzato la flessibilità insita nelle norme in materia di aiuti di Stato per rispondere alle esigenze degli Stati membri e delle imprese, per consentire all'economia dell'UE di cogliere le opportunità offerte dalle transizioni verde e digitale e per rispondere alle crisi, predisponendo al contempo salvaguardie per evitare indebite distorsioni della concorrenza e preservare condizioni di parità all'interno del mercato unico.

In effetti la Commissione si è impegnata a garantire condizioni di parità nel mercato unico in un'ottica interna ed esterna. Quando la concorrenza è falsata da sovvenzioni estere a scapito di concorrenti e consumatori, la Commissione utilizzerà ove opportuno i suoi strumenti, quali gli strumenti di difesa commerciale e il regolamento sulle sovvenzioni estere. Il regolamento sulle sovvenzioni estere si applica dal 12 luglio 2023 e trasmette un messaggio incisivo: l'economia dell'UE rimane aperta agli scambi e agli investimenti, ma non sarà compromessa o sfruttata attraverso sovvenzioni estere distorsive del mercato unico.

Allo stesso tempo, mentre anche i paesi terzi stanno attuando programmi di aiuto significativi, come la legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione, per ora i dati disponibili relativi all'impatto di tali normative sull'economia dell'UE non forniscono indicazioni chiare. Gli effetti concreti che la legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione produce sugli investimenti nell'UE possono essere valutati solo nel lungo periodo a causa dei cicli d'investimento a lungo termine e delle immobilizzazioni di lunga durata dell'industria delle tecnologie pulite.

Ciò è dovuto anche al fatto che la competitività non può basarsi sulle sole sovvenzioni. Non esiste una correlazione evidente tra i risultati economici complessivi e le sovvenzioni concesse. Entrano in gioco molti altri fattori, quali l'innovazione, l'efficienza sotto il profilo dei costi e il capitale umano. Le imprese devono avvertire la necessità di innovare, di trovare soluzioni più efficienti e di investire. Un'applicazione efficace della politica di concorrenza stimola le imprese a innovare e investire e garantisce che ad avere successo siano le imprese che offrono ai consumatori i prodotti migliori a prezzi accessibili. A livello della società le imprese dovrebbero aspettarsi istituzioni e autorità pubbliche affidabili e trasparenti, un quadro macroeconomico e normativo stabile, la certezza del diritto, nonché l'accesso alle competenze necessarie e a infrastrutture di alta qualità, tutti elementi che favoriscono un contesto imprenditoriale propizio agli investimenti.

Il mercato unico offre tutto questo, oltre ad una delle più grandi aree di mercato integrate al mondo, e proprio da tali elementi trae la sua competitività. Ma il mercato unico non è una conquista immutabile. La salute e la competitività dell'economia dell'UE dipendono da sforzi congiunti e continui per mantenere il mercato unico in linea con le realtà economiche. Inoltre, per garantire i 650 miliardi di EUR necessari ogni anno per la duplice transizione e per la resilienza economica

dell'UE¹⁶⁴, gli investimenti dovranno provenire principalmente dal settore privato, indipendentemente dalla capacità di bilancio degli Stati membri. Occorre aggiungere che i finanziamenti dell'UE restano necessari per far fronte alle esigenze di finanziamento, evitando al contempo la frammentazione del mercato unico dovuta ai diversi livelli di sostegno nazionale (temporaneo) tramite aiuti di Stato, nonché per ridurre le disparità regionali. Non da ultimo, per consentire alle imprese di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico, occorre affrontare gli ostacoli ancora presenti che impediscono scambi commerciali efficaci in tutto il mercato unico¹⁶⁵.

7. Misurare l'impatto dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza sui clienti


Secondo le stime della DG Concorrenza, tra il 2012 e il 2022 l'applicazione delle norme in materia di antitrust e concentrazioni da parte della Commissione ha generato risparmi diretti per i clienti per un importo compreso tra 145 e 250 miliardi di EUR. In media i benefici diretti per i clienti generati dall'applicazione di tali norme erano compresi approssimativamente tra 13 e 23 miliardi di EUR all'anno. I benefici complessivi per i clienti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza comprendono anche gli effetti indiretti o dissuasivi dell'applicazione delle norme, nonché gli effetti positivi sull'innovazione e sulla qualità. Tali effetti sono più difficili da quantificare o stimare, ma sono probabilmente più significativi dei risparmi diretti per i clienti. Da una recente modellizzazione complementare degli effetti macroeconomici derivanti dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza si evince che nel medio-lungo termine l'applicazione delle norme in materia di antitrust e concentrazioni da parte della Commissione nel solco dell'attività svolta negli ultimi dieci anni avrà probabilmente un impatto positivo sul PIL reale dell'UE, rispetto allo scenario di riferimento, quantificabile in un intervallo compreso tra lo 0,6 % e l'1,1 % (pari a un incremento del PIL nel 2019 compreso tra 80 e 150 miliardi)¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi per conseguire gli obiettivi della duplice transizione è stato stimato a circa 650 miliardi di EUR annui per il periodo compreso tra il 2022 e il 2030; cfr. [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategicplanning/strategic-foresight/2022-strategic-foresight-report_en#:~:text=It%20is%20estimated%2C%20at%20lower%20regions%20in%20Europe%20and%20beyond](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategicplanning/strategic-foresight/2022-strategic-foresight-report_en#:~:text=It%20is%20estimated%2C%20at%20lower%20regions%20in%20Europe%20and%20beyond,), e https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3194.

¹⁶⁵ Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Relazione 2024 sul mercato unico e la competitività" (COM (2024)77) la Commissione ha effettuato un'analisi del mercato unico e della sua competitività, strutturata in base a nove fattori di competitività: funzionamento del mercato unico, accesso al capitale privato, investimenti pubblici e infrastrutture, ricerca e innovazione, energia, circolarità, digitalizzazione, istruzione e competenze e infine commercio e autonomia strategica aperta.

¹⁶⁶ Commissione europea, direzione generale della Concorrenza, direzione generale degli Affari economici e finanziari, Centro comune di ricerca, Archanskaia, E., Cai, M., Cardani, R., et al., *Modelling the macroeconomic impact of competition policy: 2021 update and further development*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

Tabella 8: Risparmi dei clienti (valori centrali) 2012-2022



Fonte: DG Concorrenza sulla base di dati interni.

Nel 2023 la DG Concorrenza ha proseguito i lavori sul progetto relativo allo stato della concorrenza nell'UE. Tale progetto si prefigge di esaminare l'andamento della concentrazione del mercato e dell'industria in diversi settori e Stati membri e di individuare settori potenzialmente disfunzionali. Esso inoltre valuterà e documenterà i vantaggi della concorrenza, anche attraverso analisi della concentrazione dei prezzi a livello settoriale, modelli macroeconomici e un'indagine tra le imprese. A tal fine, la DG Concorrenza potrà attingere ai risultati di due studi preparatori, uno condotto dall'OCSE (la cui relazione finale è prevista per il 2024) e l'altro affidato a un consulente esterno (la cui relazione finale è pervenuta nel dicembre 2023 e che sarà pubblicato a breve).

8. Modernizzare i metodi di lavoro della DG Concorrenza per adattarli alle esigenze di applicazione attuali e future

8.1. Soluzioni per le imprese digitali

Nel 2023 la DG Concorrenza ha proseguito la trasformazione dei suoi metodi di lavoro in linea con la strategia digitale riveduta della Commissione¹⁶⁷. È stato esteso l'uso dell'applicazione per la gestione dei casi CASE@EC. Parallelamente i lavori concernenti la sostituzione del vecchio sistema di gestione dei casi per l'applicazione delle norme antitrust e anticartello con l'applicazione CASE@EC hanno registrato notevoli progressi nel 2023 e dovrebbero concludersi nel 2024.

¹⁶⁷ Comunicazione della Commissione — European Commission digital strategy - Next generation digital Commission (C(2022) 4388 final del 30.6.2022).

Nel 2023 la DG Concorrenza ha inoltre continuato a migliorare e digitalizzare le sue comunicazioni con le parti esterne. È stata aggiornata l'applicazione *COMP Cases*¹⁶⁸, che consente la pubblicazione dei casi e migliora l'accesso a dati pubblici in materia di concorrenza da parte dei cittadini e dei portatori di interesse esterni, facilitando altresì le operazioni di ricerca ed esportazione di tali dati. Inoltre, l'*ECN2* (lo strumento di collaborazione utilizzato nella rete europea della concorrenza) sostiene ora la cooperazione in materia di applicazione delle norme nel quadro del regolamento sulle sovvenzioni estere. Sono stati inoltre potenziati molti degli strumenti utilizzati per le attività di applicazione della normativa della DG Concorrenza, quali *eRFI*¹⁶⁹, *eLeniency*¹⁷⁰, *eConfidentiality*¹⁷¹ e le applicazioni *State Aid Notification (SANI2)*¹⁷² e *Reporting (SARI2)*¹⁷³. La DG Concorrenza sta costantemente migliorando il trattamento delle osservazioni ricevute in relazione ai casi, che sono sempre più numerose. Nel 2023 *eDiscovery*, che i funzionari competenti per i vari casi utilizzano per esaminare grandi quantità di documenti, è stato oggetto di un aggiornamento che ne ha migliorato la funzionalità e la facilità di utilizzo degli utenti.

8.2. Analisi dei dati e tecnologia

Il Chief Technology Officer's Team, l'unità della DG Concorrenza che si occupa di analisi dei dati e tecnologie, ha proseguito e sviluppato le proprie attività nel 2023. L'unità fornisce consulenza al commissario responsabile per la concorrenza e al direttore generale e inoltre guida e supervisiona tutte le iniziative e i filoni di attività della DG Concorrenza in materia di dati e tecnologie. Il Chief Technology Officer's Team funge da centro di eccellenza per gli strumenti di indagine digitali e la scienza dei dati a sostegno degli strumenti di applicazione della normativa della DG Concorrenza. Fornisce inoltre assistenza informatica forense all'avanguardia nonché assistenza nelle indagini e in materia di intelligence. Infine, l'unità svolge un ruolo attivo nella rete di esperti in materia di indagini digitali nell'ambito del gruppo di lavoro dell'ECN sulla protezione dei dati e sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

La DG Concorrenza garantisce che tutte le procedure restino conformi alle norme in materia di protezione dei dati, assicurando nel contempo che tale protezione non sia utilizzata in modo improprio per ostacolare o ritardare le indagini. Nel 2023 nella causa T-451/20, *Meta*, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era legittimata a trattare dati personali ai fini di un'indagine in materia di concorrenza e che le garanzie procedurali applicate dalla Commissione sono pienamente conformi agli obblighi della Commissione ai sensi della normativa dell'UE sulla protezione dei dati¹⁷⁴.

¹⁶⁸ Cfr.: <https://competition-cases.ec.europa.eu/search>.

¹⁶⁹ Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/procedures/erfi_it

¹⁷⁰ Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust-and-cartels/leniency/eleniency_it

¹⁷¹ Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/it-tools/econfidentiality_it.

¹⁷² Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_it.

¹⁷³ Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/overview_it.

¹⁷⁴ Sentenza del Tribunale del 24.5.2023, *Meta Platforms Ireland/Commissione*, T-451/20, EU:T:2023:276.

8.3. Rafforzamento dello strumento di segnalazione anonima

La Commissione gestisce uno strumento di segnalazione anonima, grazie al quale i cittadini possono segnalare in forma anonima presunte attività di cartello o altre attività anticoncorrenziali da loro rilevate, ad esempio l'abuso di una posizione dominante sul mercato. Nel gennaio 2023 la Commissione ha esteso l'ambito di applicazione dello strumento di segnalazione anonima, consentendo agli individui e alle imprese di segnalare anche presunte violazioni della normativa in materia di concentrazioni e di aiuti di Stato¹⁷⁵.

9. Attività di sensibilizzazione e promozione a sostegno della politica di concorrenza e dell'applicazione delle norme

Nel 2023 la Commissione ha continuato a sostenere l'efficacia della politica di concorrenza dell'UE con attività di sensibilizzazione e promozione a più livelli. In particolare, la vicepresidente esecutiva Vestager ha partecipato a eventi e conferenze stampa, ha rilasciato interviste ed è intervenuta sui social media. Alti dirigenti della DG Concorrenza hanno partecipato ad attività di promozione negli Stati membri. Tali attività integrano le iniziative di comunicazione esterna della DG Concorrenza, quali comunicati stampa, documenti programmatici, newsletter e social media.

Nel 2023 la Commissione ha avviato il ciclo di dibattiti itineranti "Markets for people", organizzati in cinque città di medie dimensioni di cinque diversi paesi dell'UE tra aprile del 2023 e l'inizio del 2024. La Commissione invita esponenti di vari settori della politica a discutere dell'impatto economico e sociale della politica di concorrenza sulla vita dei cittadini. Le sedi, gli oratori e i temi sono definiti insieme alle autorità nazionali garanti della concorrenza, alle rappresentanze della Commissione negli Stati membri e ai centri locali Europe Direct. Il primo dibattito si è tenuto a Modena (Italia) nell'aprile 2023, il secondo a Salisburgo (Austria) nel giugno 2023, il terzo a Salamanca (Spagna) nell'ottobre 2023 e il quarto a Brno (Cechia) nel dicembre 2023.

A giugno del 2023, anche nell'ambito della valutazione in corso del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha celebrato vent'anni di applicazione delle norme antitrust dell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 con una conferenza a Bruxelles. La conferenza ha riunito autorità di contrasto, operatori privati, consulenti interni e rappresentanti del mondo accademico per discutere e riflettere in merito a risultati, esigenze e sfide dell'attuale quadro procedurale antitrust.

¹⁷⁵ Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/whistleblower_it.

10. Politica di concorrenza nel contesto europeo e globale

10.1 Unire le forze per plasmare una cultura della concorrenza globale ed europea

Coerenza politica attraverso la rete europea della concorrenza

Dal 2004 la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell'UE cooperano attraverso la rete europea della concorrenza (ECN)¹⁷⁶. L'obiettivo della rete europea della concorrenza è garantire che le norme antitrust dell'UE siano applicate in modo efficace e coerente nei confronti delle imprese responsabili di pratiche commerciali che limitano la concorrenza e che possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE. Nel 2023 la Commissione ha continuato a salvaguardare la coerenza nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 tramite la rete europea della concorrenza. Il regolamento contiene due meccanismi fondamentali a sostegno della cooperazione. In primo luogo, le autorità nazionali garanti della concorrenza informano la Commissione in merito a qualsiasi nuova indagine al momento della prima misura formale di indagine. In secondo luogo, le autorità nazionali garanti della concorrenza consultano la Commissione prima di adottare alcuni tipi di decisioni. Nel 2023 sono state avviate 140 nuove indagini all'interno della rete e sono state sottoposte alla Commissione 88 decisioni previste.

Anche altri filoni di attività in seno alla rete europea della concorrenza garantiscono un'applicazione coerente della politica di concorrenza nell'UE. I membri della rete europea della concorrenza si riuniscono regolarmente per discutere i casi, le questioni politiche e le questioni di importanza strategica. Nel 2023 sono state organizzate 48 riunioni tra i gruppi di lavoro orizzontali e i sottogruppi settoriali, durante le quali gli esperti in materia di concorrenza delle varie autorità hanno scambiato opinioni ed esaminato le migliori pratiche.

Un dialogo interistituzionale costante e costruttivo

Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni sono partner fondamentali della Commissione nei continui dialoghi sulla politica di concorrenza.

Al Parlamento europeo, nel 2023, la vicepresidente esecutiva Vestager ha partecipato a vari scambi di opinioni o dialoghi strutturati, tra cui quelli con la commissione per i problemi economici e monetari, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per gli affari legislativi. La vicepresidente esecutiva Vestager ha inoltre partecipato a dibattiti in plenaria sulla politica di concorrenza e sulla risposta dell'UE alla legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione.

¹⁷⁶ Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43 e GU C 374 del 13.10.2016, pag. 10).

Nel 2023, in seno al Consiglio, la vicepresidente esecutiva Vestager ha partecipato a scambi di opinioni e dibattiti concernenti questioni di politica della concorrenza e la competitività e produttività a lungo termine, anche nell'ambito di diverse riunioni del Consiglio Competitività (Mercato interno e industria).

10.2. Cooperazione in materia di politica di concorrenza nel mondo

Relazioni multilaterali

Nel 2023 la Commissione ha continuato a partecipare attivamente nelle sedi internazionali attinenti alla concorrenza, quali il comitato per la concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza, nella quale la Commissione ha continuato a esercitare la copresidenza triennale del gruppo di lavoro sulle concentrazioni, e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). La Commissione ha continuato ad adoperarsi per migliorare le norme internazionali in materia di sovvenzioni. La riforma delle norme in materia di sovvenzioni rappresenta una delle principali priorità dell'UE per ammodernare le norme dell'OMC sugli scambi commerciali.

Relazioni bilaterali

A marzo del 2023 la Commissione e le autorità statunitensi garanti della concorrenza hanno tenuto la terza riunione del dialogo congiunto sulla politica di concorrenza in ambito tecnologico per discutere in merito agli sforzi di cooperazione volti a garantire e promuovere la concorrenza leale nel settore digitale. A maggio del 2023 si è svolta la quarta riunione ministeriale nell'ambito del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia.

Nel 2023 la Commissione ha proseguito la cooperazione con i paesi terzi in materia di politica di concorrenza, anche attraverso programmi di cooperazione tecnica con diversi paesi asiatici¹⁷⁷ e africani¹⁷⁸. La Commissione ha proseguito i negoziati per concludere accordi di libero scambio (ALS) con Australia, India, Indonesia, Thailandia e cinque paesi dell'Africa orientale e australe (ESA5)¹⁷⁹.

Per quanto riguarda i paesi candidati¹⁸⁰ e potenziali candidati¹⁸¹ all'allargamento dell'UE, il principale obiettivo politico della Commissione è assisterli, in vista della loro adesione all'UE, affinché possano soddisfare i criteri di adesione definiti dal trattato sull'Unione europea e dal Consiglio europeo¹⁸². Ad esempio, la Commissione assiste i paesi candidati e potenziali candidati ad allineare i rispettivi

¹⁷⁷ Cfr.: <https://asia.competitioncooperation.eu/>.

¹⁷⁸ Cfr.: <https://africa.competitioncooperation.eu/>.

¹⁷⁹ Cinque paesi dell'Africa orientale e australe: Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe.

¹⁸⁰ Paesi a cui il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato sulla base di una raccomandazione della Commissione europea: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Turchia e Ucraina.

¹⁸¹ Potenziale candidato all'adesione all'UE: Kosovo.

¹⁸² Per maggiori informazioni sui criteri di adesione, cfr.: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/conditions-membership_it.

quadri giuridici in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato all'*acquis* dell'UE e ad istituire autorità garanti della concorrenza ben funzionanti e indipendenti dal punto di vista operativo.

A novembre del 2023 la Commissione europea ha adottato il pacchetto allargamento 2023, che contiene una valutazione dettagliata della situazione attuale e dei progressi compiuti dai Balcani occidentali, dalla Turchia, dalla Georgia, dalla Moldova e dall'Ucraina nei rispettivi percorsi verso l'adesione all'UE¹⁸³. Considerando i risultati conseguiti dall'Ucraina e dalla Moldova e gli sforzi di riforma in corso, la Commissione ha raccomandato al Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione con entrambi i paesi, subordinatamente all'attuazione di determinate misure¹⁸⁴.


Nel caso della Georgia, la Commissione ha raccomandato al Consiglio europeo di concedere alla Georgia lo status di paese candidato, ferma restando l'attuazione di una serie di misure¹⁸⁵.

¹⁸³ Cfr.: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_it.

¹⁸⁴ Il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldova. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad adottare i rispettivi quadri di negoziazione previa attuazione delle pertinenti misure indicate nelle rispettive raccomandazioni della Commissione dell'8 novembre 2023.

¹⁸⁵ Il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha concesso alla Georgia lo status di paese candidato, ferma restando l'attuazione delle pertinenti misure indicate nella raccomandazione della Commissione dell'8 novembre 2023.

2023 IN BREVE



APPLICAZIONE DELLE NORME ANTITRUST 7 ispezioni senza preavviso 6 comunicazioni degli addebiti	APPLICAZIONE DELLE NORME ANTITRUST 5 decisioni definitive	APPLICAZIONE DELLE NORME ANTITRUST 465 milioni di € di ammende	CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI 333 decisioni definitive 1 decisione sull'ammenda	CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI 1 decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) (misure di ripristino) 1 divieto	CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI 1 ritiro della notifica (fase II) 9 decisioni sugli impegni	CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO ~220 decisioni quadro temporaneo di crisi e quadro temporaneo di crisi e transizione ~620 decisioni in totale	SENSIBILIZZAZIONE Markets for People serie di dibattiti itineranti Let's Talk Competition webcast
--	---	--	---	---	---	---	--